

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 20 ottobre 2025

**SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima**, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1ª Serie speciale:** Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2ª Serie speciale:** Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3ª Serie speciale:** Regioni (pubblicata il sabato)
- 4ª Serie speciale:** Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5ª Serie speciale:** Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda**, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

**Ministero delle imprese
e del made in Italy**

DECRETO 8 ottobre 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «Stadium Bergomense - società cooperativa», in Bergamo e nomina del commissario liquidatore. (25A05611) Pag. 1

**Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti**

DECRETO 7 agosto 2025.

Disposizioni per l'erogazione delle risorse finanziarie destinate agli investimenti effettuati dalle imprese che esercitano attività di autotrasporto di merci per conto di terzi che intendano procedere con il processo di adeguamento del parco veicolare in senso maggiormente eco sostenibile. (25A05610) Pag. 2

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Università di Brescia

DECRETO RETTORALE 9 ottobre 2025.

Emanazione dello statuto. (25A05577) Pag. 13

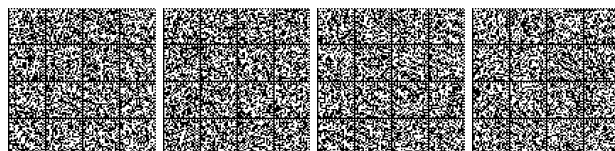
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Serpax» (25A05552) Pag. 22

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Rybelsus» (25A05553) . . . Pag. 22

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Rybelsus» (25A05554) . . . Pag. 23



Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Rybelsus» (25A05555) Pag. 23

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Betmiga» (25A05556) Pag. 24

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Termadec Febbre e Dolore». (25A05575) ... Pag. 24

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pemetrexed Sun Pharma». (25A05576) ... Pag. 24

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di metilprednisolone, «Metilprednisolone Orion». (25A05617) ... Pag. 25

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di finasteride, «Finasteride Teva Italia». (25A05618) Pag. 25

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di ropivacaina cloridrato, «Naropina». (25A05619) Pag. 26

**Commissione di garanzia
degli statuti e per la trasparenza
e il controllo dei rendiconti dei partiti politici**

Statuto di Europa Verde-Verdi. (25A05405) ... Pag. 27

**Ministero degli affari esteri
e della cooperazione internazionale**

Rilascio di *exequatur* (25A05615) ... Pag. 33

Rilascio di *exequatur* (25A05616) ... Pag. 33

**Ministero delle imprese
e del made in Italy**

Investimenti sostenibili 4.0. Incremento delle risorse destinate alla concessione delle agevolazioni (25A05612) ... Pag. 34

Accordi per l'innovazione. Ridefinizione delle procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni. (25A05613) ... Pag. 34

Assegnazione di risorse finanziarie all'intervento agevolativo «Contratti di sviluppo» (25A05614) ... Pag. 34



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 8 ottobre 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «Studium Bergomense - società cooperativa», in Bergamo e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Studium Bergomense società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2023, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 775,00, si riscontra una massa debitoria di euro 98.626,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 97.851,00;

Considerato che in data 1° marzo 2022 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera *a*) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere *a*), *c*) e *d*) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera *f*), della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Studium Bergomense - società cooperativa», con sede in Bergamo (BG) (codice fiscale 01570790160) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Filippo Zucchelli, nato a Osio Sopra (BG) il 5 ottobre 1964 (codice fiscale ZC-CFPP64R05G159V), domiciliato in Osio Sotto (BG), via Brembate n. 53/B.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 8 ottobre 2025

Il Ministro: URSO

25A05611



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 7 agosto 2025.

Disposizioni per l'erogazione delle risorse finanziarie destinate agli investimenti effettuati dalle imprese che esercitano attività di autotrasporto di merci per conto di terzi che intendano procedere con il processo di adeguamento del parco veicolare in senso maggiormente eco sostenibile.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)», pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 300 del 29 dicembre 2014 - Supplemento ordinario - n. 99 e, in particolare, l'art. 1, comma 150 che ha autorizzato, a decorrere dall'anno 2015, una spesa annua per interventi in favore del settore dell'autotrasporto, demandando la ripartizione delle relative risorse a successivi decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 305 del 31 dicembre 2024 - Supplemento ordinario - n. 43, e, in particolare, la tabella 10 relativa al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ivi allegata;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 31 dicembre 2022, recante «Ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 305 del 31 dicembre 2024 - Supplemento ordinario n. 44;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 30 maggio 2025, rep. 126, del 3 giugno 2025, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 153 del 4 luglio 2025 che, in attuazione delle previsioni di cui alla legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», ha destinato al settore dell'autotrasporto risorse finanziarie pari a 228.000.000 euro per ciascuna annualità del triennio 2025-2027;

Considerato che sul capitolo 7309 del bilancio di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti — piano di gestione n. 2 — risultano accantonate risorse finanziarie pari a complessivi 13 milioni di euro (annualità 2025) destinate al rinnovo del parco veicolare delle imprese di autotrasporto iscritte al Registro elettronico nazionale (R.E.N.) e all'albo nazionale degli autotrasportatori;

Considerato che gli incentivi di cui al presente decreto sono inquadrabili nella cornice di cui al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giu-

gno 2014 e successive modificazioni che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, nella misura in cui detti contributi si traducono nell'incentivazione all'acquisizione di veicoli commerciali di ultima generazione e ad alta sostenibilità dal punto di vista ambientale;

Visti, in particolare l'art. 2, paragrafo 1, punto 29, e l'art. 17 del suddetto regolamento (UE) n. 651/2014 e successive modificazioni che consentono aiuti agli investimenti a favore delle piccole e medie imprese, nonché gli articoli 36 e 37 che consentono aiuti agli investimenti per innalzare il livello della tutela ambientale o l'adeguamento anticipato a future norme dell'Unione europea;

Preso atto che, ai fini della individuazione dei costi ammissibili per la definizione dei relativi contributi, ai sensi del summenzionato regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e successive modificazioni, occorre fare riferimento, in via generale, al sovra costo necessario per acquisire la tecnologia più evoluta da un punto di vista scientifico ed ambientale rispetto alla tecnologia meno evoluta e all'intensità d'aiuto come definita dal regolamento in parola;

Visto in particolare l'allegato 1 al summenzionato regolamento che, ai fini della definizione di PMI, stabilisce il numero dei dipendenti e le soglie finanziarie che definiscono tali categorie di imprese;

Visto l'art. 34, comma 6, della legge 25 febbraio 2008, n. 34, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee» che prevede l'onere, per gli aspiranti ai benefici finanziari, di dichiarare di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato, o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

Visto, altresì, l'art. 8 del summenzionato regolamento (UE) n. 651/2014 e successive modificazioni in materia di cumulo dei contributi costituenti aiuti di Stato;

Ritenuto prevedere un criterio che incentivi la rottamazione dei veicoli più obsoleti (Euro IV, Euro 4 ed inferiori) ancora in circolazione;

Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 201, che prevede che le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico, sulle quali le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato;

Visto l'accordo quadro di servizio prot. 163 del 6 luglio 2023 sottoscritto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con la società RAM Logistica, infrastrutture e trasporti (registrato dalla Corte dei conti in data 14 novembre 2023 al n. 3694) con il quale vengono definite le linee di attività da affidare alla società R.A.M. sulla base della direttiva annuale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Sentite le associazioni di categoria dell'autotrasporto;



Decreta:

Art. 1.

Oggetto e finalità del contributo

1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano le modalità di erogazione delle risorse finanziarie nel limite complessivo di spesa pari a 13 milioni di euro destinate agli investimenti nel settore dell'autotrasporto, con riferimento all'annualità 2025. Le disposizioni di cui al presente decreto possono essere applicate anche ad ulteriori risorse finanziarie stanziare nell'annualità 2025 con le stesse finalità di cui al presente articolo.

2. Le risorse di cui al presente decreto sono destinate ad incentivi a favore delle iniziative d'investimento delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi attive sul territorio italiano, regolarmente iscritte al Registro elettronico nazionale (R.E.N.) e all'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, la cui attività prevalente sia quella di autotrasporto di cose, che intendano procedere con il processo di adeguamento del parco veicolare in senso maggiormente eco sostenibile, valorizzando l'eliminazione dal mercato dei veicoli più obsoleti.

3. Le misure di incentivazione di cui al presente decreto sono erogate nel rispetto dei principi generali e delle disposizioni settoriali del regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e successive modificazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, nonché, ove del caso, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 10, commi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009.

Art. 2.

Ripartizione delle risorse

1. Ad ogni tipologia dei seguenti investimenti sono destinati gli importi di seguito specificati a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 1, al netto di quanto dovuto alla società RAM Logistica, infrastrutture e trasporti - Società per azioni, quale soggetto gestore dell'attività istruttoria giusta quanto disposto dall'art. 6 del presente decreto:

a) 1,0 milioni di euro per l'acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di automezzi commerciali nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate a trazione alternativa a metano CNG, gas naturale liquefatto LNG, ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (*full electric*), nonché per l'acquisizione di dispositivi idonei ad operare la riconversione di autoveicoli per il trasporto merci a motorizzazione termica in veicoli a trazione elettrica, ai sensi dell'art. 36 del regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014;

b) 8,2 milioni di euro per la radiazione per rottamazione di automezzi commerciali di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finan-

ziaria, di automezzi commerciali nuovi di fabbrica, conformi alla normativa Euro VI *step E*, ai sensi di quanto previsto dall'art. 10, commi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009, nonché Euro 6 E ed Euro 6 E-*bis* ai sensi di quanto previsto dall'art. 12, commi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2007 con contestuale rottamazione di veicoli della medesima tipologia, intendendo per medesima tipologia quelli con massa compresa nell'intervallo definito dal successivo art. 5, o superiore, per la quantificazione del contributo massimo riconosciuto;

c) 3,8 milioni di euro per l'acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica adibiti al trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5 e/o rimorchi, semirimorchi dotati di ganci nave rispondenti alla risoluzione MSC 479 per il trasporto combinato marittimo. I rimorchi e i semirimorchi sono dotati di almeno uno dei dispositivi innovativi di cui all'allegato 1 al presente decreto, volti a conseguire maggiori standard di sicurezza e di efficienza energetica. Sono incentivate, altresì, le acquisizioni di rimorchi e semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori a 7 tonnellate allestiti per trasporti in regime ATP, rispondenti a criteri avanzati di risparmio energetico e rispetto ambientale, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 17 e 36 del regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014. Sono infine incentivate le acquisizioni di contenitori per il trasporto intermodale di liquidi pericolosi del tipo *Iso tank* - 20 ft o *swap body* 22-24 ft, conformi alle norme ASME, ISO e CSC relative alle cisterne, nonché allo standard ADR;

2. La percentuale massima delle risorse di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto da destinare alla società RAM Logistica, infrastrutture e trasporti - Società per azioni, quale soggetto gestore dell'attività istruttoria per l'intera attività ad essa attribuita, anche relativamente alle attività connesse all'implementazione e gestione della piattaforma di cui all'art. 6, comma 2, viene determinata con atto attuativo dell'accordo di servizio prot. 163 del 6 luglio 2023 sottoscritto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con la società RAM Logistica, infrastrutture e trasporti (registrato dalla Corte dei conti in data 14 novembre 2023 al n. 3694).

3. Al fine di evitare il superamento delle soglie d'intensità massime di aiuto previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e successive modificazioni, è esclusa la cumulabilità, per le medesime tipologie di investimenti e per i medesimi costi ammissibili, dei contributi previsti dal presente decreto con altre agevolazioni pubbliche, incluse quelle concesse a titolo «*de minimis*» ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.

4. Al fine di garantire il rispetto delle soglie di notifica di cui all'art. 4 del citato regolamento (UE) n. 651/2014, nonché di garantire che la platea dei beneficiari presenti sufficienti margini di rappresentatività del settore, l'importo massimo ammissibile per gli investimenti di cui all'art. 2, comma 1, per singola impresa, non può superare euro 550.000. Qualora l'importo superi tale limite lo



stesso viene ridotto fino al raggiungimento della soglia ammessa. Tale soglia non è derogabile anche in caso di accertata disponibilità delle risorse finanziarie rispetto alle richieste pervenute e dichiarate ammissibili.

5. L'importo massimo ammissibile è onnicomprensivo per la totalità dei veicoli acquisiti dall'impresa che richiede il beneficio.

6. I beni acquisiti non possono essere alienati, concessi in locazione o in noleggio e devono rimanere nella piena disponibilità del beneficiario del contributo fino a tutto il 30 marzo 2029, pena la revoca del contributo erogato. Non si procede altresì all'erogazione del contributo nel caso di trasferimento della disponibilità dei beni oggetto degli incentivi nel periodo intercorrente fra la data di presentazione della domanda e la data di pagamento del beneficio.

7. I veicoli oggetto di radiazione per rottamazione ai sensi del presente decreto devono, a pena di inammissibilità, essere stati detenuti in proprietà o ad altro titolo da almeno un anno antecedente all'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

Modalità di funzionamento

1. I contributi relativi al presente decreto sono erogati fino a concorrenza delle risorse disponibili per ogni raggruppamento di tipologie di investimenti, salvo quanto previsto al comma 2. A tal fine le istanze sono esaminate solo in caso di accertata disponibilità di risorse utilizzabili. Il raggiungimento di detto limite è verificato con aggiornamenti periodici sulle disponibilità residue, avuto riguardo alla somma degli importi richiesti nelle domande pervenute e comunicato con avviso da pubblicarsi nel sito *internet* del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I contributi erogati a chiusura della rendicontazione non potranno in alcun caso superare le somme stanziati sulla base dell'istanza volta ad ottenere la prenotazione del beneficio *ex art.* 4 del presente decreto. Le istanze trasmesse oltre quella data o comunque a risorse esaurite saranno esaminate solo ove si rendessero disponibili ulteriori risorse.

2. La ripartizione degli stanziamenti nell'ambito delle predette aree di intervento può essere rimodulata con decreto del direttore generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto qualora, per effetto delle istanze presentate, si rendano disponibili risorse a favore di aree in cui le stesse non risultino sufficienti.

3. Conformemente al principio della necessaria presenza dell'effetto d'incentivazione di cui all'art. 6 del regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e successive modificazioni, gli investimenti di cui al presente decreto sono finanziabili esclusivamente se avviati in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto ed ultimati entro il termine indicato dal decreto direttoriale di cui all'art. 7, comma 2.

Art. 4.

Presentazione delle istanze

1. Nella fase di presentazione delle istanze, ai fini della richiesta di contributo, le imprese allegano al modulo, debitamente firmato digitalmente, copia del contratto di acquisizione dei veicoli e del documento di identità del richiedente. In mancanza del contratto di acquisizione, è possibile allegare all'istanza copia del preventivo di acquisto sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante dell'impresa.

2. Nei termini previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, il soggetto gestore di cui al successivo art. 6 provvede a verificare la ammissibilità delle istanze ricevute ed a predisporre l'elenco delle istanze giudicate ammissibili, ordinate secondo l'ordine di presentazione. Nel caso di carenza di requisiti richiesti a pena di inammissibilità, il soggetto gestore provvede ad inviare le comunicazioni di cui all'art. 10-*bis* della legge n. 241 del 1990, assegnando un termine di 10 giorni per la produzione di memorie o documenti, decorsi i quali la richiesta è riesaminata e definita alla luce della documentazione in possesso e delle eventuali memorie ricevute.

3. Gli importi previsti dai contratti allegati alle istanze correttamente formulate sono detratti dall'ammontare delle risorse disponibili, quali risultanti da apposito contatore, puntualmente aggiornato per ogni area di investimento e accantonati. L'ammissibilità del contributo, accantonato con la prenotazione, rimane in ogni caso subordinata alla dimostrazione, in sede di rendicontazione, dell'avvenuto perfezionamento dell'investimento secondo le modalità fissate con il decreto direttoriale di cui all'art. 7 del presente decreto.

4. Nel caso l'aspirante al beneficio non fornisca la prova del perfezionamento dell'investimento entro il termine ultimo fissato per la rendicontazione dal decreto direttoriale di cui all'art. 7 del presente decreto, decade dal beneficio e le risorse corrispondenti agli importi dei benefici astrattamente spettanti sono riacquisite al fondo, con possibilità di procedere con lo scorrimento della graduatoria in base alla data di proposizione dell'istanza.

Art. 5.

Importi dei contributi, costi ammissibili e intensità di aiuto

1. In relazione agli investimenti di cui all'art. 2, comma 1, del presente decreto:

a) nel caso dell'acquisizione di veicoli commerciali nuovi di fabbrica a trazione alternativa a metano CNG, ibrida (diesel/elettrico) ed elettrica (*full electric*) di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate e di veicoli a trazione elettrica superiori a 7 tonnellate, il contributo è determinato:

a.1) in euro 4.000 per ogni veicolo CNG e a motorizzazione ibrida;



a.2) in euro 14.000 per ogni veicolo elettrico di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate;

a.3) in euro 24.000 per ogni veicolo elettrico superiore a 7 tonnellate, considerando la notevole differenza di costo con i veicoli ad alimentazione diesel;

b) nel caso dell'acquisizione di veicoli commerciali nuovi di fabbrica a trazione alternativa ibrida (diesel/elettrico), a metano CNG e gas naturale liquefatto LNG di massa complessiva a pieno carico superiore a 7 tonnellate, il contributo è determinato:

b.1) in euro 9.000 per ogni veicolo a trazione alternativa ibrida (diesel/elettrico) e a metano CNG di massa complessiva a pieno carico superiore a 7 tonnellate fino a 16 tonnellate;

b.2) in euro 24.000 per ogni veicolo a trazione alternativa a gas naturale liquefatto LNG e CNG ovvero a motorizzazione ibrida (diesel/elettrico) di massa superiore a 16 tonnellate;

c) nel caso dell'acquisizione di dispositivi idonei ad operare la riconversione di autoveicoli di massa complessiva fino a 3,5 tonnellate per il trasporto merci come veicoli elettrici il contributo è determinato nella misura pari al 40 per cento dei costi ammissibili, comprensivi del dispositivo e dell'allestimento, con un tetto massimo pari ad euro 2.000.

2. Alle imprese che, contestualmente all'acquisizione di un veicolo ad alimentazione alternativa ai sensi dell'art. 2 comma 1, lettera a), dimostrino anche l'avvenuta radiazione per rottamazione di veicoli di classe inferiore ad Euro VI step E o Euro 6 E ed Euro 6 E-bis, di massa equivalente al veicolo nuovo acquisito, viene riconosciuta una maggiorazione del contributo pari ad euro 1.000 per ogni veicolo rottamato.

Se il veicolo rottamato appartiene alla classe Euro IV o Euro 4 o inferiore, fino al raggiungimento del tetto complessivo di 380.000,00 euro, le domande sono esaminate con priorità rispetto alle altre e la maggiorazione del contributo è pari ad euro 2.500,00 se il veicolo rottamato ha massa uguale o superiore a 3,5 ton e uguale o inferiore a 7,0 ton, ad euro 5.000,00 se il veicolo rottamato ha massa superiore a 7,00 e uguale o inferiore a 16,0 ton e ad euro 10.000,00 se il veicolo rottamato ha massa superiore a 16,00 ton. Al raggiungimento del tetto, le richieste pervenute successivamente saranno esaminate, secondo l'ordine di arrivo, unitamente alle altre e saranno soggette alla maggiorazione del contributo pari ad euro 1.000,00 per ogni veicolo rottamato.

Il veicolo rottamato, qualunque sia la classe di inquinamento ed a pena d'ammissibilità, deve essere stato detenuto in proprietà o ad altro titolo da almeno un anno precedente l'entrata in vigore del presente decreto.

3. La tabella 1, allegata al presente decreto, meglio descrive le tipologie di investimento ed i contributi massimi ammissibili di cui ai precedenti commi 1 e 2.

4. In relazione alla radiazione per rottamazione di automezzi di massa complessiva a pieno carico superiore a 7 tonnellate con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli commerciali nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto merci di massa complessiva a pieno carico superiore a 7 tonnellate, conformi alla normativa anti inquinamento Euro VI step E, il contributo è determinato, avuto riguardo al sovra costo necessario per la acquisizione di un veicolo che soddisfi i limiti di emissione Euro VI step E in sostituzione del veicolo radiato:

d.1) in euro 7.000 per ogni veicolo Euro VI step E di massa complessiva a pieno carico superiore a 7 tonnellate fino a 16 tonnellate;

d.2) in euro 15.000 per ogni veicolo Euro VI step E di massa complessiva a pieno carico superiore a 16 tonnellate.

Nel caso in cui il veicolo rottamato abbia classe Euro IV o inferiore le domande sono esaminate con priorità rispetto alle altre ed il contributo è determinato:

d.3) in euro 12.000 per ogni veicolo Euro VI step E di massa complessiva a pieno carico superiore a 7 tonnellate fino a 16 tonnellate;

d.4) in euro 25.000 per ogni veicolo Euro VI step E di massa complessiva a pieno carico superiore a 16 tonnellate.

5. In relazione all'acquisizione di veicoli commerciali leggeri Euro 6 E, Euro 6 E-bis ed Euro VI step E il contributo è determinato:

e.1) in euro 3.000 per ogni veicolo commerciale pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate con contestuale rottamazione di veicoli della medesima tipologia, ovvero con massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7,0 tonnellate.

Nel caso in cui il veicolo rottamato abbia classe Euro IV o Euro 4 o inferiore, le domande sono esaminate con priorità rispetto alle altre ed il contributo è determinato:

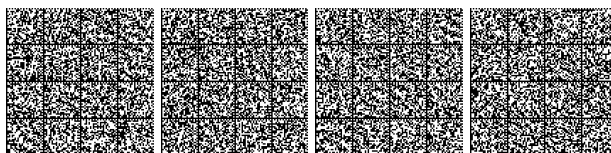
e.2) in euro 5.500 per ogni veicolo commerciale pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate con contestuale rottamazione di veicoli della medesima tipologia, ovvero con massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7,0 tonnellate.

I contributi di cui ai punti d.3), d.4) ed e.2) sono riconosciuti fino al raggiungimento del tetto complessivo di euro 4.000.000,00.

Al raggiungimento del tetto, le richieste pervenute successivamente saranno esaminate, secondo l'ordine di arrivo, unitamente alle altre e saranno soggette a contributo pari a quello di cui ai punti d.1), d.2) ed e.1).

Nel caso in cui le richieste ricevute per rottamazione di veicoli di classe inferiore ad Euro IV o Euro 4 non raggiungessero il tetto dei 4.000.000,00, le somme residue saranno utilizzate per finanziare i contributi per radiazione per rottamazione di veicoli di classe superiore.

6. La tabella 2, allegata al decreto, meglio descrive le tipologie di investimento ed i contributi massimi ammissibili di cui ai precedenti commi 4 e 5.



7. In relazione agli investimenti di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) del presente decreto, sono finanziabili:

a) le acquisizioni, anche mediante locazione finanziaria, di rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica, rispondenti, rispettivamente alla normativa UIC 596-5 per il trasporto combinato ferroviario e dotati di ganci navi rispondenti alla risoluzione MSC 479 per il trasporto combinato marittimo, ovvero rimorchi e semirimorchi conformi contemporaneamente alle normative UIC 595-5 e MSC. I rimorchi e i semirimorchi sono dotati di almeno un dispositivo innovativo di cui all'allegato 1 al presente decreto ai fini dell'ammissione al beneficio;

b) rimorchi, semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori alle 7 tonnellate allestiti per il trasporto da effettuarsi conformemente agli accordi sui trasporti nazionali e internazionali delle derrate deteriorabili (ATP) mono o multi temperatura purché le unità frigorifere/calorifere siano alimentate da motore conforme alla fase V (stage V) del regolamento UE n. 2016/1628 o da unità criogeniche autonome non collegate al motore del veicolo trainante oppure da unità elettriche funzionanti con alternatore collegato al motore del veicolo trainante. Tutte le unità precedentemente indicate dovranno essere dotate di gas refrigeranti con un GWP inferiore a 2.500;

c) sostituzione, nei rimorchi, semirimorchi o autoveicoli specifici superiori alle 7 tonnellate allestiti per il trasporto da effettuarsi conformemente agli accordi sui trasporti nazionali e internazionali delle derrate deteriorabili (ATP) mono o multi temperatura, delle unità frigorifere/calorifere installate, ove non rispondenti agli *standard* ambientali di cui alla lettera precedente, con unità frigorifere/calorifere alimentate da motore conforme alla fase V (stage V) del regolamento UE n. 2016/1628 o da unità criogeniche autonome non collegate al motore del veicolo trainante oppure da unità elettriche funzionanti con alternatore collegato al motore del veicolo trainante. Tali unità dovranno essere funzionanti esclusivamente con gas refrigeranti con un GWP inferiore a 2.500;

d) acquisizioni di contenitori per il trasporto intermodale di liquidi pericolosi del tipo *Iso tank* - 20 ft o *swap body* 22-24 ft, conformi alle norme ASME, ISO e CSC relative alle cisterne, nonché allo *standard* ADR.

8. Nei casi di cui al comma 7, lettere a), b) e c) del presente articolo il contributo viene determinato come di seguito indicato:

f.1) per le acquisizioni effettuate da piccole e medie imprese: nel limite del 10 per cento del costo di acquisizione in caso di medie imprese e del 20 per cento di tale costo per le piccole imprese, con un tetto massimo di euro 5.000 per semirimorchio o autoveicolo specifico superiore a 7 tonnellate allestito per trasporti in regime ATP, ovvero per ogni unità refrigerante/calorifera a superiore *standard* ambientale, secondo quando indicato all'art. 5, comma 7, lettera c), installata su tali veicoli. Le acquisizioni sono ammissibili qualora sostenute nell'ambito di un programma di investimenti destinato a creare un nuovo stabilimento, ampliare uno stabilimento esistente, diversificare

la produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi o trasformare radicalmente il processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;

f.2) per le acquisizioni effettuate da imprese che non rientrano tra le piccole e medie imprese in euro 3.000 a veicolo, tenuto conto che è possibile incentivare il 40 per cento della differenza di costo tra i veicoli intermodali dotati di almeno un dispositivo innovativo e veicoli equivalenti stradali e dei maggiori costi dei veicoli equipaggiati con dispositivi per trasporto ATP rispondenti a criteri avanzati di risparmio energetico e rispetto ambientale, ovvero dei maggiori costi delle unità refrigeranti/calorifere a superiore *standard* ambientale, secondo quando indicato all'art. 5, comma 7, lettera c), installate su tali veicoli.

9. Nel caso delle imprese che, contestualmente alle predette acquisizioni hanno proceduto anche con la radiazione per rottamazione di rimorchi e/o semirimorchi e/o contenitori obsoleti il contributo unitario ascende ad euro 7.000 per piccole e medie imprese e ad euro 5.000 per le grandi imprese.

10. Una parte delle somme stanziata all'art. 2, comma 1, lettera c), del presente decreto, nel limite di euro 160.000,00, è riservata alle istanze di cui al precedente comma 7, lettera d).

11. La tabella 3, allegata al decreto, meglio descrive le tipologie di investimento ed i contributi massimi ammissibili di cui ai precedenti commi 7, 8 e 9.

12. I contributi di cui al presente decreto sono maggiorati del 10 per cento in caso di acquisizioni effettuate da parte di piccole e medie imprese, ove gli interessati ne facciano espressa richiesta, nei seguenti casi:

a) per le acquisizioni di cui ai commi 1, 4 e 5 del presente articolo. A tal fine gli interessati trasmettono, all'atto della presentazione della domanda di ammissione ai benefici, dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il numero delle unità di lavoro dipendenti (ULA) e il volume del fatturato conseguito nell'ultimo esercizio fiscale;

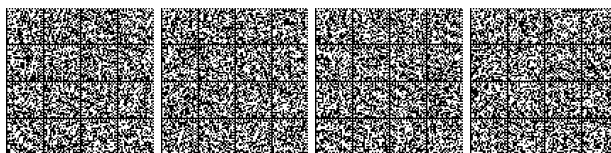
b) per le acquisizioni di cui al presente articolo, se effettuate da imprese aderenti ad una rete di imprese. A tal fine gli interessati trasmettono, all'atto della presentazione della domanda di ammissione ai benefici, oltre alla dichiarazione di cui al punto a), copia del contratto di rete redatto nelle forme di cui all'art. 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;

c) le maggiorazioni di cui al presente comma sono cumulabili e si applicano entrambe sull'importo netto del contributo.

Art. 6.

Soggetto gestore e commissione di validazione

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto per le attività istruttorie si avvale della società RAM Logistica, infrastrutture e trasporti - Società per azioni, in qualità di soggetto gestore.



2. Il soggetto gestore, nell'ambito delle risorse allo stesso attribuite, provvede alla realizzazione ed alla manutenzione dell'applicazione informatica, della gestione del flusso documentale via posta elettronica certificata, nonché all'attività istruttoria, all'aggiornamento dei «contatori» per determinare, in fase di prenotazione, le risorse disponibili per ciascuna delle aree di investimento di cui all'art. 2, comma 1, tramite la predisposizione dell'elenco delle domande valutate ammissibili all'esito della prima istruttoria, ordinate secondo quanto indicato al precedente art. 4 comma 2, e alla verifica della successiva rendicontazione, ferma rimanendo la funzione di indirizzo e di direzione in capo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto. La Commissione di cui al comma 4, qualora sussistano i requisiti previsti dal presente decreto, conclude il procedimento con proposta di accoglimento della domanda ai fini dell'adozione del relativo provvedimento di accoglimento da parte dell'amministrazione, ovvero con proposta di rigetto ove non sussistano i requisiti di cui al presente decreto. Il procedimento di rigetto della domanda di contributo può essere avviato sia al momento della presentazione dell'istanza, sia successivamente nella fase di valutazione della documentazione di rendicontazione presentata dall'impresa.

3. La percentuale massima delle risorse di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto da destinare alla società RAM Logistica, infrastrutture e trasporti - Società per azioni, quale soggetto gestore dell'attività istruttoria per l'intera attività ad essa attribuita, anche relativamente alle attività connesse all'implementazione e gestione della piattaforma di cui al comma 2, viene determinata con atto attuativo dell'accordo quadro di servizio prot. 163 del 6 luglio 2023 sottoscritto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con la società RAM Logistica, infrastrutture e trasporti (registrato dalla Corte dei conti in data 14 novembre 2023 al n. 3694).

4. Con decreto del direttore generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto è nominata una Commissione, senza oneri per la finanza pubblica, per la validazione dell'istruttoria compiuta dal soggetto gestore delle domande presentate, composta da un Presidente, individuato tra i dirigenti di II fascia in servizio presso il Dipartimento per i trasporti e la navigazione, e da due componenti, individuati tra il personale di area III, in servizio presso il medesimo Dipartimento, nonché da un funzionario con le funzioni di segreteria. Ai componenti della Commissione non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso spese.

Art. 7.

Modalità di dimostrazione dei requisiti

1. In relazione alla acquisizione dei beni di cui all'art. 1, gli aspiranti ai benefici hanno l'onere di fornire, nella fase di rendicontazione, ed a pena di inammissibilità, la prova documentale che i beni acquisiti possiedono le caratteri-

stiche tecniche richieste dal presente decreto. Le somme erogate non potranno in ogni caso superare quelle accantonate nella fase di prenotazione.

2. Con decreto del direttore generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto, da adottarsi entro trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità di dimostrazione dei relativi requisiti tecnici. Con il medesimo decreto sono definite le modalità di presentazione delle domande.

Art. 8.

Cumulabilità degli aiuti

1. Ai sensi dell'art. 8, commi 3, 4 e 5, del regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, in caso di identità di costi ammissibili e dei beni oggetto degli incentivi, gli aiuti erogati ai sensi del summenzionato regolamento non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato.

2. Gli aiuti di Stato esentati ai sensi del regolamento d'esenzione di cui sopra non possono essere cumulati con aiuti erogati ai sensi del regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 («*de minimis*») relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti ai sensi del regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014.

3. Per la verifica del rispetto delle norme sul cumulo fra aiuti di Stato, l'amministrazione si avvale del registro nazionale sugli aiuti di Stato (R.N.A.) gestito dal Ministero delle imprese e del made in Italy.

Art. 9.

Verifiche e controlli

1. In ogni caso è fatta salva la facoltà del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di procedere con tutti gli accertamenti e le verifiche anche successivamente all'erogazione dei contributi e di procedere, in via di autotutela, con l'annullamento del relativo provvedimento di accoglimento di cui all'art. 6, comma 2, e disporre in ordine all'obbligo di restituzione al bilancio dello Stato del contributo concesso, anche quando in esito alle verifiche effettuate emergano gravi irregolarità in relazione alle dichiarazioni sostitutive prodotte dai soggetti beneficiari.

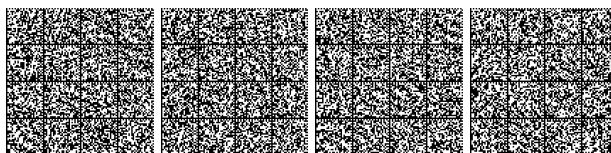
Il presente decreto, vistato e registrato dai competenti organi di controllo ai sensi di legge, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 2025

Il Ministro: SALVINI

Registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 2025

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, n. 2149



Allegato 1

DISPOSITIVI INNOVATIVI (art. 5, comma 7, lett. a)
1. Spoiler laterali (ammessi dal Reg. UE n. 1230, masse e dimensioni).
2. Appendici aerodinamiche posteriori.
3. Dispositivi elettronici gestiti da centraline EBS (<i>Electronic Braking System</i>) per la distribuzione del carico sugli assali in caso di carichi parziali o non uniformemente distribuiti.
4. Sistema elettronico di ottimizzazione del consumo di aria dell'impianto pneumatico abbinato al Sistema di ausilio in sterzata determinando un minor lavoro del compressore del veicolo trainante con riduzione del consumo di carburante.
5. Telematica indipendente collegata all'EBS (<i>Electronic Braking System</i>) in grado di valutare l'efficienza di utilizzo di rimorchi e semirimorchi (tkm) e/o geolocalizzarli per ottimizzare le percorrenze e ridurre il consumo di carburante.
6. Dispositivi elettronici gestiti da centraline EBS (<i>Electronic Braking System</i>) per ausilio in sterzata.
7. Sistema elettronico di controllo dell'usura delle pastiglie freno.
8. Sistema elettronico di controllo dell'altezza del tetto veicolo, oppure Sistema elettronico automatico gestito da centraline EBS (<i>Electronic Braking System</i>) che ad una data velocità abbassa l'assetto di marcia del rimorchio e migliora il coefficiente di penetrazione aerodinamica del veicolo o del complesso veicolare.
9. Dispositivo elettronico gestito da centraline EBS (<i>Electronic Braking System</i>) per il monitoraggio dell'inclinazione laterale del rimorchio o semirimorchio ribaltabile durante le fasi di scarico e del relativo superamento dei valori limite di sicurezza.
10. Dispositivo elettronico gestito da centraline EBS (<i>Electronic Braking System</i>) in grado di frenare il veicolo in caso di ostacolo o passaggio di pedoni

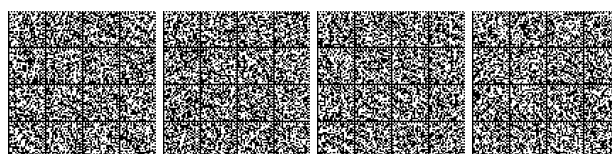


TABELLA 1
Risorse di cui all'art. 2, comma 1, lett. a)

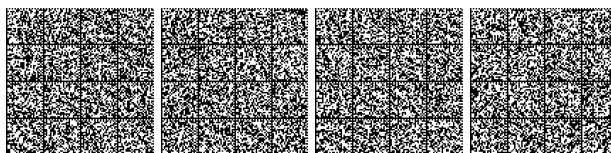
Acquisizione dei veicoli a trazione alternativa a metano CNG, gas naturale liquefatto LNG, ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (full electric), nonché acquisizione di dispositivi idonei ad operare la riconversione da termica ad elettrica - art. 5, commi 1 e 2 -				
Alimentazione	Massa complessiva	Contributo spettante per ciascun veicolo acquistato	Eventuale maggiorazione per veicolo rottamato	
			Classe inferiore a Euro VI step E o Euro 6-E ed Euro 6 E-bis	Classe Euro IV, Euro 4 o inferiore
CNG	da 3,5 t a 7 t.	4.000,00 euro	1.000,00 euro	2.500,00 euro
	oltre 7 t e fino a 16 t.	9.000,00 euro	1.000,00 euro	5.000,00 euro
	oltre 16 t.	24.000,00 euro	1.000,00 euro	10.000,00 euro
LNG	oltre 7 t e fino a 16 t.	9.000,00 euro	1.000,00 euro	5.000,00 euro
	oltre 16 t.	24.000,00 euro	1.000,00 euro	10.000,00 euro
IBRIDA (diesel/elettrico)	da 3,5 a 7 t.	4.000,00 euro	1.000,00 euro	2.500,00 euro
	oltre 7 t e fino a 16 t.	9.000,00 euro	1.000,00 euro	5.000,00 euro
	oltre 16 t.	24.000,00 euro	1.000,00 euro	10.000,00 euro
ELETTRICA	da 3,5 a 7 t.	14.000,00 euro	1.000,00 euro	2.500,00 euro
	oltre 7 t e fino a 16 t.	24.000,00 euro	1.000,00 euro	5.000,00 euro
	oltre 16 t.	24.000,00 euro	1.000,00 euro	10.000,00 euro
DISPOSITIVI PER LA RICONVERSIONE A TRAZIONE ELETTRICA	fino a 3,5 t.	2.000,00 euro		



TABELLA 2
Risorse di cui all'art. 2 comma 1 lett. b)

Radiazione per rottamazione di veicoli pesanti di massa complessiva superiore a 7 tonnellate, con contestuale acquisizione di veicoli nuovi di fabbrica conformi alla normativa antiinquinamento Euro VI step E -art. 5 comma 4 lett. d.1) e d.2) -	
Tipo veicolo	Contributo spettante per ciascun veicolo rottamato e contestuale acquisizione veicolo nuovo di fabbrica
Veicoli Euro VI step E di massa oltre 7 e fino a 16 t.	7.000,00 euro
Veicoli Euro VI step E di massa superiore a 16 t.	15.000,00 euro

Radiazione per rottamazione di veicoli pesanti di massa complessiva uguale o superiore a 3,5 tonnellate, con contestuale acquisizione di veicoli nuovi di fabbrica conformi alla normativa Euro VI step E ed Euro 6-E ed Euro 6 E-bis - art. 5 comma 5, lett. e.1) -	
Tipo veicolo	Contributo spettante per ciascun veicolo rottamato e contestuale acquisizione veicolo nuovo di fabbrica
Veicoli euro VI step E ed euro 6 E ed Euro 6 E-bis di massa da 3,5 t. e fino a 7 t.	3.000,00 euro



Per veicoli rottamati di classe Euro IV o Euro 4 o inferiore, fino al raggiungimento del tetto di 4 milioni di euro di contributi erogati:

Radiazione per rottamazione di veicoli pesanti di massa complessiva superiore a 7 tonnellate, con contestuale acquisizione di veicoli nuovi di fabbrica conformi alla normativa antiinquinamento Euro VI step E - art. 5 comma 4 lett. d.3) e d.4) - -	
Tipo veicolo	Contributo spettante per ciascun veicolo rottamato e contestuale acquisizione veicolo nuovo di fabbrica
Veicoli Euro VI step E di massa oltre 7 e fino a 16 t.	12.000,00 euro
Veicoli Euro VI step E di massa superiore a 16 t.	25.000,00 euro

Radiazione per rottamazione di veicoli pesanti di massa complessiva uguale o superiore a 3,5 tonnellate, con contestuale acquisizione di veicoli nuovi di fabbrica conformi alla normativa Euro VI step E ed Euro 6-E-bis -art. 5 comma 5, lett. e.2) -	
Tipo veicolo	Contributo spettante per ciascun veicolo rottamato e contestuale acquisizione veicolo nuovo di fabbrica
Veicoli euro VI step E ed euro 6 E ed Euro 6 E-bis di massa da 3,5 t. e fino a 7 t.	5.500,00 euro



TABELLA 3
Risorse di cui all'art. 2 comma 1 lett. c)

Acquisizione anche mediante locazione finanziaria, di rimorchi e semirimorchi , nuovi di fabbrica, per il trasporto combinato - art. 5 comma 7 lett. a) -		
Rimorchi o semirimorchi UIC ed MSC ciascuno dotato di almeno uno dei dispositivi innovativi di cui all'allegato 1	Contributo massimo spettante	
	Senza rottamazione:	Con rottamazione:
	3.000,00 euro 5.000,00 euro se P.M.I.*.	5.000,00 euro 7.000,00 euro se P.M.I.

Rimorchi, semirimorchi e equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori a 7 tonnellate allestiti per trasporti in regime ATP e sostituzione delle unità frigorifere/calorifere - art. 5, comma 7 lett. b) e c) -		
Rimorchi, semirimorchi ed equipaggiamenti, delle unità frigorifere/calorifere installate per veicoli superiori a 7 t.	Contributo massimo spettante	
	Senza rottamazione:	Con rottamazione:
	3.000,00 euro 5.000,00 euro se P.M.I.*	5.000,00 euro 7.000,00 euro se P.M.I.
Sostituzione equipaggiamenti, delle unità frigorifere/calorifere installate per rimorchi/semirimorchi superiori a 7 t.	Contributo massimo spettante	
	3.000,00 euro 5.000,00 euro se P.M.I.*	

Acquisizione di contenitori per il trasporto intermodale di liquidi pericolosi - art. 5 comma 7 lett. d) - Con diritto di precedenza sulle tipologie di cui alle lettere a), b) e c) nel limite di complessivi euro 160.000,00		
Contenitori per il trasporto intermodale di liquidi pericolosi del tipo <i>Isotank – ft 20 o swap body 22-24 ft</i> conformi alle norme ASME, ISO, CSC ed allo standard ADR.	Contributo massimo spettante	
	Senza rottamazione:	Con rottamazione:
	3.000,00 euro 5.000,00 euro se P.M.I.*.	5.000,00 euro 7.000,00 euro se P.M.I.

*In caso di **piccola impresa** il contributo è determinato nel limite del 20% dei costi di acquisto del mezzo IVA esclusa fino ad un massimo di 5.000 euro.

In caso di **media impresa** il contributo è determinato nel limite del 10% dei costi di acquisto del mezzo IVA esclusa fino ad un massimo di 5.000 euro.

In caso di **grande impresa** il contributo è stabilito in euro 3.000 a veicolo.



DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI BRESCIA

ALLEGATO

DECRETO RETTORALE 9 ottobre 2025.

Emanazione dello statuto.

IL RETTORE

Visto:

la legge 9 maggio 1989, n. 168 «Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica» ed in particolare l'art. 6 - Autonomia delle Università;

la legge 30 dicembre 2010, n. 240 «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario»;

lo statuto di Ateneo, emanato con d.r. del 6 febbraio 2024, n. 107, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale 16 febbraio 2024, n. 39;

il regolamento generale di Ateneo, emanato con d.r. del 24 luglio 2024, n. 661;

il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione, con delibera n. 203/2025, prot. 252684, dell'11 settembre 2025;

la delibera del senato accademico n. 194/2025, prot. n. 252689, dell'11 settembre 2025, con cui si è approvato il testo dello statuto revisionato;

la nota prot. n. 259677 del 16 settembre 2025, con la quale lo statuto modificato è stato trasmesso al Ministero dell'università e della ricerca, per l'esercizio del controllo previsto dal citato art. 6, comma 9, della legge 9 maggio 1989, n. 168;

la nota pervenuta dal Ministero dell'università e della ricerca, con ns. prot. n. 284950 del 7 ottobre 2025 con cui si comunica che «non si hanno osservazioni da formulare»;

Decreta:

per le motivazioni indicate nelle premesse del presente atto e che qui si intendono integralmente riportate:

1 - è emanato lo statuto dell'Università degli studi di Brescia nel testo allegato al presente decreto, di cui è parte integrante e sostanziale;

2 - il presente statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

3 - a decorrere dalla data di cui al punto 2, è abrogato il vigente statuto emanato con d.r. del 6 febbraio 2024 n. 107.

Brescia, 9 ottobre 2025

Il rettore: CASTELLI

STATUTO

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Principi

1. Lo statuto è espressione fondamentale dell'autonomia dell'Università degli studi di Brescia, in attuazione dei principi costituzionali, secondo quanto previsto dalle leggi dello Stato e dalla normativa europea, in armonia con i valori promossi dalla *Magna Charta Universitatum*. L'Università riconosce la propria appartenenza allo Spazio europeo dell'istruzione superiore e ne fa propri i principi e gli strumenti.

2. L'Università degli studi di Brescia, anche Università di Brescia o UNIBS nel seguito del testo denominata Università o Ateneo, è un'istituzione pubblica di alta cultura, indipendente, laica e pluralista, sede primaria della ricerca scientifica e dell'istruzione superiore.

3. L'Università è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico nonché di capacità di agire di diritto privato nei limiti del presente statuto e dell'ordinamento universitario.

4. L'Università è una comunità composta dal corpo studentesco, dal personale docente, dal personale ricercatore, dal personale dirigente e tecnico-amministrativo, che realizza i propri fini istituzionali nel rispetto della dignità e dei diritti fondamentali della persona, valorizzando il merito e promuovendo azioni di contrasto alle disuguaglianze e di prevenzione di ogni forma di discriminazione.

5. L'Università garantisce la libertà di manifestazione del pensiero, di associazione e di riunione, allo scopo di realizzare la valorizzazione e il pieno concorso di tutte le sue componenti alla vita democratica della comunità, assicurando il benessere lavorativo, impegnandosi per il superamento delle barriere nei confronti delle persone diversamente abili e promuovendo attività culturali, sociali, sportive e ricreative.

6. L'Università si impegna al conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile nelle loro dimensioni sociali, economiche e ambientali, in un'ottica di cooperazione, di benessere e di pace.

7. L'Università agisce nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità, trasparenza, efficacia, efficienza, economicità e pari opportunità.

8. L'Università tutela e valorizza i beni culturali, naturalistici e le raccolte artistiche, bibliografiche, storiche e scientifiche del suo patrimonio.

9. L'Università persegue, attraverso il sistema di assicurazione della qualità, l'obiettivo del miglioramento continuo delle proprie attività istituzionali.

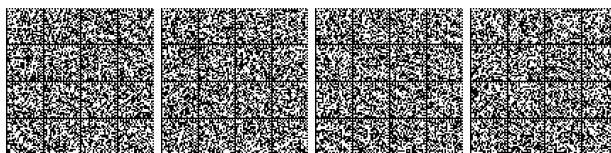
Art. 2.

Didattica, ricerca, impegno sociale, internazionalizzazione

1. Le funzioni primarie e inscindibili dell'Università - didattica, ricerca e impegno sociale - sono volte al perseguimento di un sapere critico, aperto al dialogo e all'interazione tra le culture, nel rispetto della libertà dell'insegnamento e della scienza.

2. L'Ateneo provvede a tutti i livelli di formazione universitaria, per la preparazione delle diverse figure professionali e scientifiche previste dagli ordinamenti didattici vigenti.

3. L'Università attiva corsi di alta formazione *post lauream*, alla conclusione dei quali è rilasciato titolo di dottore o dottoressa di ricerca, diploma di specializzazione, di master universitario di primo e di secondo livello.



4. L'Università organizza corsi di perfezionamento, di aggiornamento e di formazione permanente e continua, partecipa alla promozione, organizzazione e realizzazione di servizi culturali e formativi, con l'obiettivo di valorizzare le molteplici componenti del territorio.

5. L'Ateneo, in conformità con i principi della «Carta europea dei ricercatori», garantisce autonomia nell'organizzazione e nello svolgimento della ricerca scientifica di base e applicata e fornisce gli strumenti necessari per le suddette attività.

6. L'Università assicura e regola la diffusione e la valorizzazione dei risultati della ricerca, promuove la condivisione e il trasferimento delle conoscenze scientifiche e tecnologiche, contribuisce allo sviluppo culturale, economico e sociale del Paese.

7. L'Università attua servizi di orientamento, anche con il coinvolgimento della propria componente studentesca e in collaborazione con le scuole secondarie superiori nonché con altri enti pubblici e privati, al fine di favorire autonome scelte culturali e professionali.

8. L'Università organizza attività di tutorato, al fine di agevolare e sostenere ogni studente lungo il percorso di studi e fornisce supporto a coloro che conseguono il titolo di laurea presso l'Ateneo per favorire il loro ingresso nel mondo del lavoro.

9. L'Università promuove attività culturali, sociali, sportive e ricreative anche attraverso apposite forme di collaborazione, in accordo con enti pubblici e privati nonché con associazioni operanti in tali ambiti.

10. L'Università adotta il metodo della programmazione e controllo, monitora e valuta le attività didattiche, scientifiche e di impegno sociale delle proprie strutture, promuovendone il miglioramento.

11. L'Università instaura rapporti con soggetti pubblici e privati italiani, stranieri e internazionali attraverso contratti e convenzioni; istituisce e partecipa a consorzi, centri interuniversitari, società consortili di ricerca, fondazioni e associazioni di diritto privato; collabora con organismi nazionali e internazionali per la definizione e la realizzazione di programmi di cooperazione scientifica e di formazione.

12. Al fine di realizzare, promuovere e rafforzare l'internazionalizzazione e la cooperazione internazionale allo sviluppo, l'Università:

a) promuove, anche con interventi di natura economica, la mobilità internazionale del corpo studentesco, del personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo;

b) prevede *curricula* formativi in lingue diverse dall'italiano;

c) sviluppa politiche per l'attrazione di studenti, personale docente e ricercatore provenienti da altri Paesi;

d) promuove attività didattiche, scientifiche e di impegno sociale con università e istituzioni straniere e internazionali, anche mediante il riconoscimento di titoli congiunti o doppi;

e) aderisce a programmi di ricerca scientifica e di sviluppo tecnologico promossi in ambito internazionale;

f) predispone strutture per l'ospitalità di studenti, personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo, anche in collaborazione con enti terzi;

g) promuove l'organizzazione di eventi e di convegni scientifici e formativi a carattere internazionale.

Art. 3.

Diritto allo studio e attività studentesche

1. L'Università, in attuazione degli articoli 3, 33 e 34 della Costituzione, promuove la crescita culturale di ogni studente, con particolare attenzione a coloro che sono capaci e meritevoli, anche se svantaggiati economicamente o socialmente, attraverso la gestione del diritto allo studio. In particolare, l'Ateneo concede forme di esonero totale o parziale da tasse e contributi, e agevola la frequenza ai corsi e alle strutture universitarie, attraverso la possibilità di usufruire di servizi abitativi e di ristorazione.

2. L'Università realizza gli interventi necessari per consentire ad ogni studente pari opportunità nello studio e nella partecipazione alla vita universitaria.

3. L'Università realizza attività di servizio al corpo studentesco per facilitare la partecipazione alla vita universitaria e la costruzione della comunità.

4. L'Università individua nei collegi universitari uno strumento fondamentale di partecipazione alla vita universitaria e un valore primario nel processo educativo, formativo e di valorizzazione del merito.

5. L'Università si impegna, anche in collaborazione con la regione e altri enti pubblici e privati, a dare la massima attuazione alla propria Carta dei diritti e dei doveri delle studentesse e degli studenti.

TITOLO II ORGANI

Capo I

Art. 4.

Organi di Ateneo

1. Sono organi di Ateneo: il rettore o la rettrice, il senato accademico, il consiglio di amministrazione, il direttore o la direttrice generale, il Collegio dei revisori dei conti e il Nucleo di valutazione.

2. Nella composizione degli organi è rispettato il principio costituzionale delle pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso agli uffici pubblici.

Art. 5.

Il rettore o la rettrice

1. Al rettore o alla rettrice sono attribuite la rappresentanza legale dell'Università e le funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attività didattiche e scientifiche.

2. Il rettore o la rettrice:

a) è responsabile del perseguimento delle finalità dell'Ateneo, secondo il criterio della qualità e della valorizzazione del merito, nel rispetto dei principi di efficacia, di efficienza e trasparenza;

b) sottopone al consiglio di amministrazione, previo parere del senato accademico, il documento di programmazione triennale di Ateneo, il bilancio unico di previsione annuale autorizzatorio, il bilancio unico di previsione triennale, il bilancio unico d'esercizio e il bilancio consolidato;

c) propone al consiglio di amministrazione, previo parere del senato accademico, la nomina del direttore o della direttrice generale, nonché, previo parere del Nucleo di valutazione, la valutazione dei risultati dell'attività del direttore o della direttrice generale;

d) ha il potere di iniziativa del procedimento disciplinare nei confronti di docenti e ricercatori.

3. Il rettore o la rettrice svolge ogni altra funzione non espressamente attribuita dallo statuto ad altri organi di Ateneo.

4. In caso di comprovata necessità e urgenza il rettore o la rettrice può adottare, con adeguata motivazione, decreti immediatamente esecutivi per provvedimenti di competenza del senato accademico e/o del consiglio di amministrazione. Tali provvedimenti sono tempestivamente presentati per la ratifica dell'organo competente. La mancata ratifica comporta la perdita di efficacia del provvedimento e l'annullamento degli atti conseguenti adottati, salva diversa valutazione dell'organo competente.

5. Il rettore o la rettrice è da eleggersi tra il personale docente di prima fascia in servizio presso l'Ateneo o presso altra università italiana. In quest'ultimo caso, l'elezione si configura quale chiamata e contestuale inserimento nell'organico del personale docente dell'Ateneo, con conseguente trasferimento della quota di finanziamento ordinario relativa alla somma degli oneri stipendiali in godimento presso la sede di provenienza.

6. L'elezione del rettore o della rettrice è indetta dal decano o dalla decana, da intendersi quale docente di prima fascia con maggiore anzianità in ruolo nell'Università degli studi di Brescia; a parità di anzianità in ruolo, prevale l'età anagrafica. Il decano o la decana fissa le date di convocazione del corpo elettorale nell'arco temporale compreso tra il centocinquantesimo e il novantesimo giorno precedente la conclusione del mandato del rettore o della rettrice in carica. Entro i novanta giorni antecedenti la data della prima convocazione del corpo elettorale, il decano o la decana emana un avviso per la presentazione delle candidature, che devono pervenire sessanta giorni prima della data delle elezioni, unitamente al *curriculum* e al programma elettorale.



Il regolamento elettorale di Ateneo prevede le modalità di pubblicazione e di svolgimento del procedimento elettorale.

Il decano o la decana, fino alla nomina del nuovo rettore o rettrice, svolge le funzioni di ordinaria amministrazione.

7. Il corpo elettorale per l'elezione del rettore o della rettrice è composto dal personale docente di prima e seconda fascia, dal personale ricercatore di ruolo, dal personale ricercatore a tempo determinato, dal personale dirigente e tecnico-amministrativo, anche a tempo determinato; il corpo studentesco partecipa alla votazione tramite la propria rappresentanza nel senato accademico, nel consiglio di amministrazione, nel Nucleo di valutazione e nelle Commissioni paritetiche docenti-studenti.

8. Per l'elezione del rettore o della rettrice i voti espressi dal corpo elettorale sono ponderati secondo il seguente criterio:

a) il voto espresso da un componente del personale docente di prima e seconda fascia, del personale ricercatore a tempo indeterminato e dal personale ricercatore a tempo determinato vale 1;

b) il voto espresso da un componente del personale dirigente e tecnico-amministrativo vale 0,20;

c) il voto espresso da ciascun rappresentante della componente studentesca nel senato accademico, nel consiglio di amministrazione e nel Nucleo di valutazione vale 2;

d) il voto espresso da ciascun rappresentante della componente studentesca nelle Commissioni paritetiche docenti-studenti vale 0,6.

9. È eletta o eletto rettrice o rettore chi consegue la maggioranza assoluta dei voti. Se, dopo due turni di votazione, nessun candidato o nessuna candidata ha conseguito la maggioranza richiesta, si procede ad un turno di ballottaggio tra le due candidature che hanno ottenuto il maggior numero di voti; è eletta o eletto rettrice o rettore chi ottiene il maggior numero dei voti validi. In caso di parità, è eletta o eletto chi ha maggiore anzianità di ruolo o, in caso di ulteriore parità, chi ha minore anzianità anagrafica.

10. Il rettore o la rettrice è proclamato o proclamata dal decano o dalla decana e il Ministro o la Ministra competente procede alla nomina con proprio decreto.

11. Il rettore o la rettrice dura in carica per un unico mandato di sei anni, non rinnovabile.

12. Il rettore o la rettrice designa il prorettore vicario o la prorettrice vicaria, scegliendo fra il personale docente di prima fascia. Il prorettore vicario o la prorettrice vicaria sostituisce il rettore o la rettrice in ogni sua funzione in caso di assenza o impedimento temporaneo ed esercita altresì le funzioni delegategli con decreto rettorale.

13. Nell'esercizio delle sue funzioni il rettore o la rettrice può avvalersi di prorettori, prorettrici, delegati e delegate che sceglie personalmente fra il personale docente nonché, sentito il direttore o la direttrice generale, tra il personale dirigente e tecnico amministrativo con specifiche competenze. La nomina avviene con decreto che ne specifica le attribuzioni.

14. L'anticipata cessazione dalla carica di rettore o rettrice è disciplinata dalle disposizioni di cui al sesto comma del presente articolo fatto salvo per la data di convocazione, che deve ricadere entro il centoventesimo giorno dall'avvenuta cessazione dell'incarico. Fino alla nomina del nuovo rettore o della nuova rettrice, le funzioni di ordinaria amministrazione sono svolte dal decano o dalla decana.

15. Allorché il senato accademico proponga una mozione di sfiducia nei confronti del rettore o della rettrice, il decano o la decana convoca il corpo elettorale di cui all'art. 5, comma 7, del presente statuto, entro trenta giorni dalla data di presentazione della mozione. Se questa ottiene la maggioranza assoluta dei voti, il decano o la decana indice nuove elezioni nei termini e con le modalità previste nei casi di cessazione anticipata dalla carica di rettore o rettrice, di cui al precedente comma.

Art. 6.

Il senato accademico

1. Il senato accademico:

a) approva, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il regolamento generale di Ateneo;

b) formula le proposte e i pareri obbligatori in materia di didattica, di ricerca e di servizi al corpo studentesco, nonché riguardo all'attivazione, alla modifica o alla soppressione dei Dipartimenti, delle facoltà, dei corsi di studio e di eventuali loro sedi decentrate;

c) esprime parere obbligatorio sul bilancio unico di previsione annuale autorizzatorio, sul bilancio unico di previsione triennale, sul bilancio unico d'esercizio e sul bilancio consolidato;

d) esprime parere obbligatorio sul documento di programmazione triennale di Ateneo;

e) approva, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, previo parere del consiglio di amministrazione, il regolamento didattico di Ateneo;

f) approva, a maggioranza assoluta dei suoi componenti e previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, i regolamenti, anche quelli di competenza dei dipartimenti e delle strutture di coordinamento, in materia di didattica, di servizi al corpo studentesco e di ricerca, nonché il codice etico;

g) svolge funzioni di raccordo con i Dipartimenti e con le strutture di coordinamento;

h) propone, a maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti, al corpo elettorale la mozione di sfiducia al rettore o alla rettrice, comunque non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del suo mandato;

i) esprime parere sulle proposte di costituzione o partecipazione dell'Università a centri interuniversitari, consorzi, fondazioni o associazioni;

j) esprime parere, e nel caso in cui non siano previsti oneri, approva contratti e convenzioni inerenti l'attività didattica, scientifica e di impegno sociale;

k) può istituire commissioni su temi e questioni particolarmente rilevanti per la comunità accademica;

l) delibera, a maggioranza qualificata dei due terzi dei suoi componenti, le modifiche al presente statuto, previo parere favorevole, espresso a maggioranza assoluta del consiglio di amministrazione;

m) determina i criteri di individuazione del profilo di coloro che intendono candidarsi alla carica di componente del consiglio di amministrazione;

n) definisce i criteri per l'assegnazione degli spazi ai Dipartimenti;

o) delibera sulla sanzione disciplinare ovvero sull'archiviazione del procedimento a carico di un membro del corpo studentesco in tutti i casi in cui possa essere comminata la sanzione della sospensione temporanea dall'Ateneo;

p) esercita ogni altra competenza prevista dalla legislazione nazionale vigente, dal presente statuto e dai regolamenti di Ateneo.

2. Il senato accademico è presieduto dal rettore o dalla rettrice, dura in carica quattro anni, ed è composto da:

massimo otto direttori e direttrici di dipartimento;

due rappresentanti del personale docente di prima fascia, elette o eletti da tutto il personale docente di prima fascia, costituito in unico corpo elettorale;

tre rappresentanti del personale docente di seconda fascia, elette o eletti da tutto il personale docente di seconda fascia dell'Ateneo, costituito in unico corpo elettorale;

due rappresentanti del personale ricercatore, elette o eletti da tutto il personale ricercatore dell'Ateneo, costituito in un unico corpo elettorale;

due rappresentanti del personale dirigente e tecnico-amministrativo, eletti da tutto il personale tecnico-amministrativo, costituito in un unico corpo elettorale;

quattro rappresentanti del corpo studentesco, elette o eletti dal corpo studentesco dell'Ateneo, costituito in un unico corpo elettorale.

3. Il mandato dei senatori e delle senatrici è rinnovabile una sola volta.

4. Nelle votazioni, in caso di parità, prevale il voto del presidente o della presidente.

5. Alle sedute del senato accademico partecipano, senza diritto di voto, il prorettore vicario o la prorettrice vicaria e il direttore o la direttrice generale, quest'ultimo o ultima con funzioni di segretario o segretaria verbalizzante.



6. Il senato accademico è convocato dal rettore o dalla rettrice almeno ogni due mesi o quando un terzo dei suoi membri ne presenti richiesta motivata.

Art. 7.

Il consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione:

a) esercita le funzioni di indirizzo strategico, di approvazione della programmazione finanziaria annuale e triennale e del personale, nonché le funzioni di vigilanza rispetto alla sostenibilità finanziaria delle attività e alla conservazione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Università;

b) delibera, previo parere obbligatorio del senato accademico, l'attivazione o la soppressione dei corsi di studio e delle relative sedi;

c) approva, a maggioranza assoluta dei componenti e previo parere del senato accademico, il regolamento di Ateneo per l'amministrazione e la contabilità ed il regolamento tasse e contributi a carico degli studenti;

d) approva, a maggioranza assoluta dei suoi componenti e previo parere favorevole del senato accademico, ogni altro regolamento, ad eccezione di quelli in materia di didattica, di servizi al corpo studentesco e di ricerca;

e) approva, su proposta del rettore o della rettrice e previo parere del senato accademico, il bilancio unico di previsione annuale autorizzatorio, il bilancio unico di previsione triennale, il bilancio unico di esercizio e il bilancio consolidato;

f) approva, su proposta del rettore o della rettrice e previo parere del senato accademico, il documento di programmazione triennale di Ateneo;

g) conferisce l'incarico di direttore o direttrice generale e lo può revocare, anche su proposta del rettore o della rettrice, con atto motivato a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, secondo le modalità e nei casi previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché per reiterata inosservanza degli indirizzi espressi dagli organi di Governo;

h) dispone sulla sanzione disciplinare ovvero sull'archiviazione del procedimento a carico di un membro del corpo docente o ricercatore, conformemente al parere vincolante espresso dal Collegio di disciplina, in tutti i casi in cui possa essere comminata una sanzione superiore alla censura;

i) approva la proposta di chiamata di docenti e personale ricercatore universitario formulata dai Dipartimenti;

j) delibera sull'assegnazione degli spazi di Ateneo nel rispetto dei criteri generali fissati dal senato accademico;

k) esercita ogni altra competenza prevista dalla normativa nazionale vigente, dal presente statuto e dai regolamenti di Ateneo.

2. Il consiglio di amministrazione è presieduto dal rettore o dalla rettrice ed è composto da:

a) due rappresentanti del corpo studentesco, elette o eletti da tutto il corpo studentesco costituito in unico corpo elettorale, il cui mandato dura due anni;

b) sei componenti, selezionate e selezionati tramite avviso pubblico, il cui mandato dura quattro anni.

3. I candidati e le candidate di cui al comma 2, lettera b), devono essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240, non devono trovarsi in condizioni di reale o potenziale conflitto di interessi con l'Università e devono presentare un profilo coerente con almeno uno dei seguenti requisiti:

a) aver maturato un'esperienza di alta professionalità, ricoprendo significativi incarichi presso istituzioni, pubbliche o private, nazionali o internazionali, di ricerca e di sviluppo e/o formazione;

b) aver ricoperto ruoli gestionali in enti o aziende, pubblici o privati, di rilevanza nazionale e/o internazionale;

c) aver maturato una significativa professionalità come dirigente in istituzioni italiane o straniere in settori particolarmente avanzati e/o innovativi;

d) aver maturato una esperienza e conoscenza del sistema universitario, del suo ordinamento giuridico e del suo funzionamento.

4. Il rettore o la rettrice, sentito il senato accademico, nomina una commissione per la verifica dei requisiti dei candidati e delle candidate. La commissione è composta da tre tra esperte ed esperti in possesso di adeguate competenze, scelte e scelti fra personalità che hanno ricoperto o che ricoprono ruoli pubblici o privati di particolare rilievo.

5. Tra i candidati idonei e le candidate idonee, il rettore o la rettrice designa quattro tra consiglieri e consigliere e il senato accademico ne designa due. Almeno tre, tra consigliere e consiglieri, fra le sei designate e i designati, non devono appartenere ai ruoli dell'Ateneo a decorrere dai tre anni precedenti la nomina e per tutta la durata dell'incarico. I restanti consiglieri e consigliere possono appartenere ai ruoli dell'Ateneo nel rispetto, ove possibile, delle diverse componenti del personale docente e tecnico-amministrativo.

6. Il mandato di ciascun consigliere e di ciascuna consigliera è rinnovabile una sola volta.

7. Alle sedute del consiglio di amministrazione partecipano, senza diritto di voto, il prorettore vicario o la prorettrice vicaria e il direttore o la direttrice generale, quest'ultimo o ultima con funzioni di segretario o segretaria verbalizzante.

8. Il consiglio di amministrazione è convocato dal rettore o dalla rettrice almeno ogni due mesi, oppure quando ne presenti richiesta motivata almeno un terzo dei suoi componenti.

Art. 8.

Il direttore o la direttrice generale

1. Il direttore o la direttrice generale è titolare, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio di amministrazione, della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale dirigente e tecnico-amministrativo dell'Ateneo, nonché dei compiti di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 165/2001.

2. L'individuazione del direttore o della direttrice generale è effettuata tra personalità di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali.

3. L'incarico di direttore o direttrice generale è conferito dal consiglio di amministrazione, su proposta del rettore o della rettrice, sentito il senato accademico.

4. L'incarico di direttore o direttrice generale è disciplinato con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato di durata non superiore a quattro anni, rinnovabile, anche per un periodo inferiore, con atto analogo a quello di nomina.

5. Il direttore o la direttrice generale può essere revocato dall'incarico con delibera motivata del consiglio di amministrazione, assunta con la maggioranza qualificata dei due terzi.

6. Il trattamento economico spettante al direttore o alla direttrice generale è definito contrattualmente in conformità con i criteri e con i parametri normativamente indicati.

7. Il direttore o la direttrice generale designa un vicario o una vicaria, scegliendolo fra i dirigenti e le dirigenti in servizio presso l'Ateneo.

8. Il direttore o la direttrice generale dirige la delegazione di parte datoriale per la contrattazione decentrata, la cui composizione è deliberata dal consiglio di amministrazione, su proposta del direttore o direttrice generale.

Art. 9.

Il Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti è preposto alla verifica della corretta tenuta delle scritture contabili e alla vigilanza sul regolare andamento della gestione economica, finanziaria e patrimoniale dell'Ateneo.

2. Il Collegio dei revisori dei conti è costituito da tre componenti effettivi e due supplenti, di cui un membro effettivo, con funzioni di presidente, è scelto tra i magistrati amministrativi e contabili, le magistrature amministrative e contabili e gli avvocati e le avvocate dello Stato; uno effettivo e uno supplente sono designati dal Ministe-



ro dell'economia e delle finanze; uno effettivo e uno supplente sono scelti dal Ministero competente tra dirigenti e funzionari e funzionario del Ministero stesso.

3. I componenti del Collegio dei revisori dei conti sono nominati con decreto rettorale.

4. Il mandato del revisore ha durata di quattro anni; l'incarico è rinnovabile per una sola volta.

5. L'incarico di revisore dei conti non può essere conferito a personale dipendente dell'Università.

6. Almeno due dei componenti effettivi ed uno dei componenti supplenti del Collegio dei revisori dei conti devono essere iscritte e iscritti al registro dei revisori contabili.

Art. 10.

Il Nucleo di valutazione

1. Il Nucleo di valutazione è titolare delle funzioni:

a) di verifica della qualità ed efficacia dell'offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle Commissioni paritetiche docenti-studenti;

b) di verifica dell'attività di ricerca svolta dai Dipartimenti;

c) di verifica della congruità del *curriculum* scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento;

d) di attribuzione, in raccordo con l'attività dell'Anvur, delle funzioni di cui all'art. 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale, al fine di promuovere nell'Università, in piena autonomia e con modalità organizzative proprie, il merito e il miglioramento della *performance* individuale e organizzativa.

2. Il Nucleo di valutazione dura in carica 4 anni; l'incarico è rinnovabile una sola volta.

3. Il Nucleo di valutazione è costituito da sette componenti, di cui due interni appartenenti al ruolo di docente di prima fascia, come di seguito specificato:

a) sei di elevata qualificazione professionale, dei quali almeno quattro esperte o esperti in materia di valutazione anche non accademica;

b) un componente del corpo studentesco.

4. Il senato accademico designa i professori e le professoresse di ruolo interni e interne; il rettore o la rettrice designa i componenti esterni. Il rettore o la rettrice nomina tra i componenti di cui al comma 3, lettera a) il coordinatore o la coordinatrice del Nucleo di valutazione.

5. Il corpo studentesco elegge, in un unico corpo elettorale, il proprio o la propria rappresentante.

6. Il Nucleo di valutazione è nominato con decreto del rettore o della rettrice.

7. Il *curriculum* dei componenti è pubblicato sul sito internet dell'Ateneo.

Art. 11.

Rappresentanza studentesca

1. La rappresentanza elettiva del corpo studentesco è garantita nel senato accademico, nel consiglio di amministrazione, nel Nucleo di valutazione, nel Presidio di qualità dell'Ateneo, nel Comitato per lo Sport universitario, nelle Commissioni paritetiche docenti-studenti, nelle facoltà, nei Consigli di corso di studio e nei Consigli di dipartimento.

2. I regolamenti prevedono misure a tutela dello svolgimento dei compiti della rappresentanza studentesca, anche in ordine al diritto di accesso alla documentazione utile e necessaria all'esercizio di tali funzioni.

3. L'elettorato passivo è attribuito alle iscritte e agli iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso, ai corsi di laurea, laurea magistrale, dottorato di ricerca e scuole di specializzazione.

4. I mandati elettivi della componente studentesca, per ogni organo, hanno durata biennale e sono rinnovabili per una sola volta.

5. La mancata designazione ovvero la cessazione anticipata delle rappresentanze studentesche negli organi è disciplinata dal regolamento generale di Ateneo.

Art. 12.

Prerogative, incompatibilità e decadenza dei titolari di carica

1. È fatto divieto ai componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione:

a) di ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il rettore o la rettrice limitatamente al senato accademico e al consiglio di amministrazione e, per i direttori o le direttrici di dipartimento, limitatamente allo stesso senato accademico. A tal fine per cariche accademiche si devono intendere quelle di rettore o rettrice, di direttore o direttrice di dipartimento, di membro del senato accademico e del consiglio di amministrazione;

b) di essere componente di altri organi di Ateneo, salvo che del Consiglio di dipartimento;

c) di ricoprire il ruolo di direttore o direttrice delle scuole di specializzazione;

d) di ricoprire qualsivoglia incarico di natura politica;

e) di ricoprire la carica di rettore o rettrice o far parte del senato accademico, del consiglio di amministrazione, del Nucleo di valutazione o del Collegio dei revisori dei conti di altre Università italiane statali, non statali ovvero telematiche;

f) di svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento, alla valutazione delle attività universitarie presso il Ministero dell'università e della ricerca e presso l'Anvur.

2. È fatto divieto ai componenti del Nucleo di valutazione di far parte del senato accademico, del consiglio di amministrazione o delle Commissioni paritetiche docenti-studenti; nonché di ricoprire la carica di direttore o direttrice di dipartimento o di presidente di corso di studio.

3. I componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione che non partecipino con continuità, secondo le norme dettate dal regolamento generale d'Ateneo, alle sedute dell'organo di appartenenza vengono dichiarati decaduti, previa diffida, da parte del rettore o della rettrice.

4. I membri del personale docente e ricercatore che ricoprono le cariche accademiche devono essere in regime di tempo pieno, con periodo residuo di servizio non inferiore alla durata del mandato.

Capo II

Art. 13.

Organi ausiliari di Ateneo

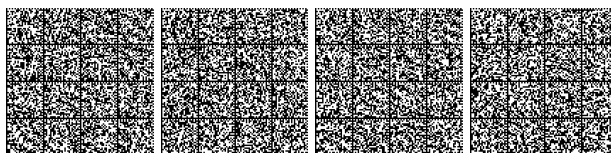
1. Gli organi ausiliari dell'Ateneo sono: il Collegio di disciplina, il Presidio di qualità di Ateneo, il Comitato unico di garanzia, il Garante degli e delle studenti, il Comitato per lo sport universitario, il Comitato partecipativo studentesco e il Comitato partecipativo del personale tecnico-amministrativo. La partecipazione a tali organi non dà luogo ad alcuna forma di compenso, emolumento, indennità e rimborso spese.

Art. 14.

Collegio di disciplina

1. Il Collegio di disciplina è competente a svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari e ad esprimere parere conclusivo in merito. Il Collegio opera secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio. La partecipazione al Collegio di disciplina non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

2. Il Collegio di disciplina è composto da nove componenti effettivi, di cui tre docenti di prima fascia (due di afferenza interna e uno di afferenza esterna all'Ateneo), tre docenti di seconda fascia



(due di afferenza interna e una o uno di afferenza esterna all'Ateneo) e tre componenti del personale ricercatore (due di afferenza interna e una o uno di afferenza esterna all'Ateneo) in regime di tempo pieno, nonché da tre componenti supplenti, di cui un o una docente di prima fascia, un o una docente di seconda fascia e un componente del personale ricercatore in regime di tempo pieno, interni all'Ateneo. Sei componenti effettivi e tre supplenti del Collegio di disciplina vengono designati dal senato accademico, su proposta del rettore o della rettrice; tre componenti effettivi interni (un o una docente di prima fascia, un o una docente di seconda fascia e un componente del personale ricercatore sono eletti secondo le modalità definite nel regolamento generale di Ateneo attribuendo l'elettorato attivo, rispettivamente, al personale docente di prima fascia, al personale docente di seconda fascia e al personale ricercatore.

3. La durata del mandato del Collegio termina alla scadenza di quello del senato accademico.

4. L'avvio del procedimento disciplinare spetta al rettore o alla rettrice che, per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura tra quelle previste dall'art. 87 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore emanato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al Collegio di disciplina, formulando motivata proposta.

5. Il Collegio di disciplina, dopo aver udito il rettore o la rettrice ovvero un suo delegato o una sua delegata, nonché il componente del personale docente o ricercatore sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un difensore o una difensora di fiducia, entro trenta giorni esprime, parere sulla proposta avanzata dal rettore o dalla rettrice in relazione sia alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare sia al tipo di sanzione da irrogare, e trasmette gli atti al consiglio di amministrazione per l'assunzione delle deliberazioni conseguenti. Il procedimento avanti al Collegio è disciplinato dalla normativa e dalla regolamentazione vigente.

6. Entro trenta giorni dalla ricezione del parere, il consiglio di amministrazione, senza la rappresentanza studentesca, infligge la sanzione ovvero dispone l'archiviazione del procedimento, conformemente al parere vincolante espresso dal Collegio di disciplina.

7. Il procedimento si estingue ove la decisione di cui al comma 6 non intervenga nel termine di centottanta giorni dalla data di avvio del procedimento stesso. Il termine è sospeso fino alla ricostituzione del Collegio di disciplina, ovvero del consiglio di amministrazione nel caso in cui siano in corso le operazioni preordinate alla formazione dello stesso, che ne impediscono il regolare funzionamento. Il termine è altresì sospeso, per non più di due volte e per un periodo non superiore a sessanta giorni in relazione a ciascuna sospensione, ove il Collegio ritenga di dover acquisire ulteriori atti o documenti per motivi istruttori. Il rettore o la rettrice deve dare esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal Collegio di disciplina.

8. La titolarità del potere disciplinare, nei casi di illeciti contestati al rettore o alla rettrice, è in capo al decano o alla decana dell'Ateneo.

9. L'Università adotta un codice etico che determina i valori fondamentali della comunità universitaria; promuove il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali, nonché l'accettazione di doveri e responsabilità nei confronti dell'istituzione di appartenenza; detta le regole di condotta nell'ambito della comunità. Le norme sono volte a evitare ogni forma di discriminazione e di abuso, nonché a regolare i casi di conflitto di interessi o di tutela della proprietà intellettuale.

10. Sulle violazioni del codice etico, qualora non ricadano sotto la competenza del Collegio di disciplina e in merito alla irrogazione al contravventore dell'ammonizione orale o scritta, decide, su proposta del rettore o della rettrice, il senato accademico. Per le violazioni del codice etico, che integrano un illecito disciplinare, si applicano le norme di cui all'art. 10 della legge n. 240/2010.

Art. 15.

Presidio di qualità di Ateneo

1. Il Presidio di qualità di Ateneo, coadiuvato dai presidi di qualità dei dipartimenti di cui all'art. 23, comma 12, del presente statuto, sovrintende al corretto funzionamento del sistema di valutazione e di assicurazione della qualità, come disciplinato dall'Anvur.

2. La composizione, la durata e le modalità di funzionamento del Presidio sono definite nel regolamento del medesimo organo.

Art. 16.

Comitato unico di garanzia

1. Il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, è istituito con decreto rettorale nel rispetto di quanto previsto dall'art. 21 della legge 4 novembre 2010, n. 183.

2. Il Comitato unico di garanzia ha compiti propositivi, consultivi e di verifica. Favorisce l'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, migliorando l'efficienza delle prestazioni collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori e le lavoratrici.

3. Le modalità di funzionamento del Comitato sono definite nel regolamento generale di Ateneo, nel rispetto delle linee guida nazionali.

Art. 17.

Garante degli e delle studenti

1. Il senato accademico nomina, con votazione a scrutinio segreto, un o una Garante, per fornire consulenza e assistenza gratuite ad ogni studente nell'esercizio dei loro diritti e per meglio garantire loro l'imparzialità, la correttezza e la tempestività dell'azione amministrativa. Il regolamento generale d'Ateneo ne disciplina la durata in carica e le funzioni. Il o la Garante presenta annualmente al senato accademico una dettagliata relazione sull'attività che ha svolto.

Art. 18.

Comitato per lo sport universitario

1. Il Comitato per lo sport universitario di cui alla legge 28 giugno 1977, n. 394, sovrintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi ed ai programmi di sviluppo della relativa attività sportiva; predispone i programmi di edilizia sportiva e formula le relative proposte di finanziamento secondo quanto previsto dalle leggi vigenti.

2. La nomina dei componenti e le modalità di funzionamento sono definite dal regolamento generale di Ateneo.

Art. 19.

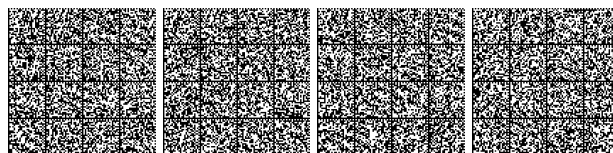
Comitato partecipativo studentesco

1. Il rettore o la rettrice nomina con proprio decreto il Comitato partecipativo studentesco per favorire il confronto sulle problematiche riguardanti i servizi al corpo studentesco, il diritto allo studio e l'offerta didattica dell'Ateneo.

2. Il Comitato è composto dalla rappresentanza studentesca nel senato accademico, nel consiglio di amministrazione, nel Nucleo di valutazione, nonché da un componente di ciascuna Commissione paritetica docenti-studenti salvaguardando la presenza delle liste maggiormente rappresentative della componente studentesca; il Comitato si riunisce almeno ogni due mesi.

3. Il Comitato si esprime con parere non vincolante sul bilancio unico di previsione annuale autorizzatorio e sul bilancio unico di previsione triennale, per quanto attiene le voci relative alla componente studentesca.

4. Il funzionamento del Comitato è disciplinato da apposito regolamento.



Art. 20.

Comitato partecipativo del personale tecnico-amministrativo

1. Il personale tecnico-amministrativo elegge il Comitato partecipativo per promuovere il confronto sulle politiche gestionali e formative del personale stesso, compresa la presentazione di eventuali proposte al direttore o alla direttrice generale. Il Comitato partecipativo del personale tecnico-amministrativo dura in carica tre anni.

2. Il Comitato è composto da nove dipendenti la cui selezione avviene tramite elezione, cui si aggiungono i e le due rappresentanti del personale in senato accademico. L'elettorato passivo spetta a tutto il personale tecnico-amministrativo di ruolo, quello attivo anche al personale a tempo determinato.

Capo III

Art. 21.

Fondazioni

1. L'Università può costituire o aderire a fondazioni, anche di natura non riconducibile alle fondazioni universitarie, in particolare per l'acquisizione di beni e servizi alle migliori condizioni di mercato; per lo svolgimento di attività strumentali e di supporto alla didattica, alla ricerca, all'impegno sociale e all'internazionalizzazione; per la collaborazione con altre istituzioni e realtà pubbliche e private.

2. La fondazione è disciplinata da apposito statuto, approvato dal consiglio di amministrazione previo parere del senato accademico.

Art. 22.

Comitato dei sostenitori e delle sostenitrici (Advisory board)

1. Il rettore o la rettrice può istituire, con proprio decreto, un Comitato dei sostenitori e delle sostenitrici. A tale Comitato possono partecipare persone fisiche e rappresentanti di persone giuridiche pubbliche e private, del panorama nazionale e internazionale, che si impegnino a favorire l'attività istituzionale dell'Università anche tramite l'erogazione di contributi finanziari.

La partecipazione al Comitato non dà luogo ad alcuna forma di compenso, emolumento e indennità.

TITOLO III
STRUTTURE DIDATTICHE, DI RICERCA,
DI SERVIZIO E ORGANIZZAZIONE
DELLA DIDATTICA

Capo I

Art. 23.

Dipartimenti

1. I Dipartimenti sono titolari delle funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative, nonché delle attività rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie.

2. La proposta di istituzione di un Dipartimento, presentata da almeno trentacinque tra docenti e personale ricercatore, deve essere corredata da un progetto didattico-scientifico e dagli elementi necessari per valutare la sostenibilità della nuova struttura; la proposta viene approvata dal consiglio di amministrazione, previo parere del senato accademico.

3. A ciascun Dipartimento afferiscono stabilmente non meno di trentacinque docenti, personale ricercatore di ruolo e personale ricercatore a tempo determinato, appartenenti a settori scientifico-disciplinari o ad aree scientifiche, possibilmente omogenei. Nel caso in cui il

numero di afferenti al Dipartimento scenda al di sotto del limite sopra indicato e non venga ripristinato entro dodici mesi, il consiglio di amministrazione ne delibera la soppressione, previo parere del senato accademico, oppure concede una motivata proroga di non oltre dodici mesi, ove sia stato avviato il procedimento per il ripristino del numero minimo di afferenti.

4. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1) i Dipartimenti:

a) promuovono e coordinano le attività di ricerca istituzionali;

b) valorizzano le ricerche individuali del personale docente e ricercatore;

c) svolgono attività di ricerca e di consulenza in base a convenzioni nonché prestazioni conto terzi;

d) promuovono, coordinano e organizzano, secondo le modalità di cui ai successivi articoli l'attività didattica dei corsi di studio incardinati;

e) assicurano la copertura degli insegnamenti attivati nei corsi di studio secondo le modalità definite nel regolamento didattico e nel regolamento sulla definizione dei criteri e modalità di attribuzione dei compiti didattici e di conferimento degli incarichi di insegnamento a docenti e ricercatori e ricercatrici;

f) promuovono la collocazione strategica nel territorio di riferimento, tutte le attività di trasferimento tecnologico, le attività culturali, le attività di *public engagement*, le attività pubblicistiche e divulgative;

g) formulano, nell'ambito della programmazione triennale dell'Ateneo e del *budget* assegnato, motivate richieste di posti di personale docente e ricercatore, in relazione alle esigenze didattiche e di ricerca;

h) formulano al consiglio di amministrazione la proposta di chiamata di nuovi professori e professoresse, ricercatori e ricercatrici.

Per la chiamata di docenti di prima fascia, la proposta è approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta del personale docente di prima fascia appartenente al Dipartimento; per la chiamata di docenti di seconda fascia e di ricercatori e ricercatrici con la maggioranza assoluta dei componenti del personale docente di prima e seconda fascia appartenenti al Dipartimento.

5. Le responsabilità amministrativo-contabili in capo a ciascun Dipartimento sono definite dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione e la contabilità.

6. Sono organi di Dipartimento:

il Consiglio;

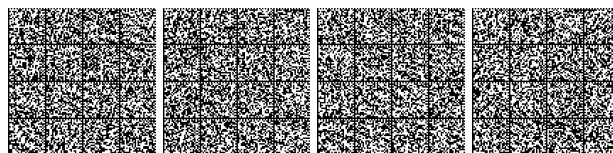
il direttore o la direttrice;

la giunta.

7. Il Consiglio di Dipartimento è composto dal personale docente di ruolo, dal personale ricercatore afferenti al Dipartimento, da un o una rappresentante del corpo studentesco e, ove previsti, da un o una rappresentante di dottorande e dottorandi nonché da un o una rappresentante di specializzande e specializzandi. È previsto, altresì, un o una rappresentante del personale tecnico-amministrativo; l'elettorato attivo e passivo è riservato ai e alle dipendenti a tempo indeterminato che prestano servizio presso le rispettive strutture dipartimentali. La rappresentanza studentesca e del personale tecnico-amministrativo ha diritto di voto solo sugli argomenti di loro interesse, secondo quanto previsto dal regolamento generale di Ateneo.

8. Il direttore o la direttrice è un o una docente di ruolo di prima fascia, la cui elezione spetta ai componenti del Consiglio di Dipartimento e la cui nomina avviene con decreto del rettore o della rettrice; resta in carica 4 anni per non più di due mandati. Il direttore o la direttrice designa tra i componenti del personale docente di prima fascia del Dipartimento un vicedirettore o una vicedirettrice. Qualora il direttore o la direttrice presenti al rettore o alla rettrice le dimissioni dalla carica e quest'ultimo o ultima le accolga, il decano o la decana indice, entro due mesi, le elezioni e svolge le funzioni di ordinaria amministrazione fino all'elezione del nuovo direttore o direttrice.

9. Il direttore o la direttrice designa un coordinatore o una coordinatrice delle attività di ricerca, un coordinatore o una coordinatrice della didattica e un coordinatore o una coordinatrice delle attività di impegno sociale. I tre coordinatori e coordinatrici svolgono i rispettivi ruoli, comprese le attribuzioni correlate al sistema di assicurazione della qualità di Ateneo, secondo la disciplina prevista nel regolamento generale di Ateneo.



10. Il regolamento di dipartimento prevede e disciplina il funzionamento di una giunta, presieduta dal direttore o dalla direttrice e costituita da un massimo di dieci componenti tra docenti di prima fascia, di seconda fascia e componenti del personale ricercatore, in modo che sia garantito lo stesso numero di docenti per ogni categoria.

11. Presso ciascun Dipartimento è istituita una Commissione paritetica docenti-studenti competente:

a) a svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica nonché dell'attività di servizio alla comunità studentesca da parte del personale docente e ricercatore;

b) ad individuare indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse;

c) a formulare pareri sull'attivazione e la soppressione dei corsi di studio.

La partecipazione alla Commissione paritetica non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

La Commissione paritetica ha un numero di componenti, pari a dieci o quattordici in proporzione alla dimensione numerica del Consiglio di dipartimento e secondo le modalità definite dal regolamento generale di Ateneo; la base elettorale della componente studentesca per individuare i membri delle Commissioni paritetiche docenti - studenti è unica fra tutto il corpo studentesco iscritto ai corsi di studio afferenti al Dipartimento.

12 È istituito un Presidio di qualità di dipartimento, che sovrintende al corretto funzionamento del sistema di valutazione e di assicurazione della qualità nella struttura e coadiuva il Presidio di qualità di Ateneo.

Capo II

Art. 24.

Centri di ricerca e di servizio

1. Il consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, può istituire Centri di ricerca e Centri di servizio. La proposta può essere presentata dal senato accademico o dai Consigli di dipartimento.

2. I regolamenti di tali centri devono conformarsi ai principi contenuti nel regolamento generale di Ateneo e dovranno comunque prevedere:

a) un consiglio direttivo, nel quale sia assicurata la presenza di tutte le componenti operanti nel Centro;

b) un direttore o una direttrice da eleggersi tra i membri della componente universitaria del Consiglio.

I predetti regolamenti sono emanati dal rettore o dalla rettrice.

Art. 25.

Facoltà

1. È possibile istituire tra più Dipartimenti, raggruppati in relazione a criteri di affinità disciplinare, facoltà con funzioni di coordinamento e di razionalizzazione delle attività didattiche, compresa la proposta di attivazione o soppressione di corsi di studio e di gestione dei servizi comuni.

2. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e coordinamento delle attività della facoltà ed è composto:

a) dai direttori e dalle direttrici di dipartimento afferenti;

b) da rappresentanti del corpo docente in misura non superiore al 10% dei componenti dei Consigli di dipartimento afferenti, in carica per tre anni, così individuati:

un o una docente per ciascuna giunta, eletto all'interno della stessa;

un rappresentante dei e delle responsabili delle attività assistenziali di competenza della struttura, ove previste, da eleggersi tra tutte e tutti i responsabili di tale attività;

i restanti componenti sono eletti dai Consigli di dipartimento tra i e le presidenti/coordinatori e coordinatrici di corsi di studio, di dottorato e di scuola di specializzazione;

c) da rappresentanti della componente studentesca, in carica per due anni, pari ad almeno il 15% dei componenti del Consiglio della facoltà secondo quanto previsto nel Regolamento generale di Ateneo.

La partecipazione all'organo non dà luogo ad alcuna forma di compenso, emolumento, indennità e rimborso spese.

3. Il o la presidente della facoltà è eletto o eletta dal Consiglio tra i componenti del personale docente di prima fascia che ne fanno parte, che non siano direttori o direttrici di dipartimento o presidenti di corso di laurea e di laurea magistrale e resta in carica per la durata del mandato di cui al comma 2, lettera b). La carica è rinnovabile una sola volta.

4. La facoltà di Medicina e chirurgia, oltre a quanto previsto al comma 1, assume i compiti correlati alle attività assistenziali secondo le modalità e i limiti concertati con la Regione Lombardia, garantendo l'inscindibilità delle funzioni assistenziali del corpo docente di materie cliniche da quelle didattiche e di ricerca.

5. La disponibilità delle strutture assistenziali è assicurata dall'Università mediante appositi accordi con le amministrazioni statali, regionali e locali, in particolare con quelle preposte al Servizio sanitario nazionale.

Art. 26.

Corsi di studio

1. I corsi di studio istituiti presso l'Ateneo sono inseriti nel regolamento didattico di Ateneo e afferiscono ad un Dipartimento, fatti salvi i corsi interdipartimentali.

Al Consiglio di corso di studio compete la progettazione e la gestione dell'offerta formativa dell'Ateneo nel rispetto della normativa vigente nazionale e secondo quanto previsto dallo statuto e dal Regolamento didattico di Ateneo.

2. I Consigli di corso di studio sono composti da tutti i docenti e le docenti ufficiali degli insegnamenti afferenti ai corsi interessati - ivi compresi i ricercatori e le ricercatrici titolari di insegnamento per affidamento o supplenza e i professori e le professoresse a contratto - nonché da una rappresentanza del corpo studentesco nella misura minima del 15% dei componenti del Consiglio stesso.

3. I e le presidenti dei consigli di cui ai commi 1 e 2 sono eletti ed elette dai rispettivi Consigli di corso di studio tra i componenti del personale docente di prima e seconda fascia.

4. I Consigli di corso di studio hanno, in particolare, il compito di provvedere all'organizzazione della didattica, all'approvazione dei curricula individuali e alla determinazione delle modalità di verifica del profitto del corpo studentesco e della prova finale, come stabilito dal regolamento del corso di studio sulla base dei principi fissati dal regolamento didattico di Ateneo. Essi, inoltre, formulano proposte per la copertura degli insegnamenti vacanti e per l'espletamento delle altre attività didattiche. Svolgono, altresì, tutti gli altri compiti previsti dal regolamento di dipartimento.

5. Il senato accademico può disporre, a seguito della proposta del Dipartimento interessato e in base a valutazioni di carattere organizzativo, che più corsi di studio appartenenti a una comune area scientifico-culturale siano retti da un unico Consiglio.

Art. 27.

Dottorato di ricerca

1. Il consiglio di amministrazione istituisce, su proposta di uno o più Dipartimenti e previo parere obbligatorio del senato accademico, corsi e scuole di dottorato, anche in consorzio con altre Università o enti di ricerca pubblici e privati di alta qualificazione.

2. In funzione delle loro caratteristiche e tipologie, le relative attività sono affidate ai Dipartimenti di appartenenza.



Art. 28.

Scuole e corsi di specializzazione

1. L'attività di specializzazione rientra tra i fini istituzionali dell'Università. Per la realizzazione di questo fine l'Università può istituire anche scuole e corsi di specializzazione.

2. Le modalità di istituzione e funzionamento sono disciplinate dalla legislazione comunitaria e nazionale vigente, dal regolamento didattico di Ateneo e dai regolamenti della singola scuola.

3. Sono organi di governo e gestione delle scuole e dei corsi di specializzazione il rettore o la direttrice e il Consiglio. Le modalità di costituzione degli organi e le loro funzioni sono determinate dai regolamenti di cui al precedente comma 2.

4. Le scuole e i corsi di specializzazione afferiscono a un Dipartimento.

Art. 29.

Scuola di management e alta formazione
School of Management and Advanced education, SMAE

1. Le attività di formazione previste dall'art. 2, commi 3 e 4, del presente statuto, possono essere organizzate nell'ambito dell'attività della Scuola di *management* e alta formazione - *School of Management and Advanced education*, SMAE.

2. La scuola opera valorizzando le competenze dei Dipartimenti, con particolare riguardo alle iniziative interdipartimentali.

3. L'istituzione, l'organizzazione e le attività della scuola sono stabilite con appositi regolamenti nei quali può essere prevista, ove normativamente compatibile, la collaborazione con soggetti esterni.

Art. 30.

Sistema bibliotecario di Ateneo

1. Il Sistema bibliotecario di Ateneo è l'insieme coordinato dei servizi finalizzati a conservare, valorizzare, sviluppare e gestire in modo unitario il patrimonio bibliotecario-documentale.

2. Il Sistema bibliotecario è strumento per sostenere le esigenze didattiche, scientifiche e istituzionali dell'Ateneo.

3. L'organizzazione ed il funzionamento del Sistema bibliotecario, nonché le modalità con cui le strutture scientifiche e didattiche concorrono a definirne le linee di sviluppo, sono disciplinate da apposito regolamento.

Art. 31.

Centro linguistico di Ateneo

1. Il Centro linguistico di Ateneo assicura il perseguimento degli obiettivi di apprendimento linguistico stabiliti dagli organi di Ateneo.

2. L'organizzazione ed il funzionamento del Centro linguistico sono disciplinati da apposito regolamento.

TITOLO IV
GESTIONE AMMINISTRATIVA,
CONTABILE E FINANZIARIA

Art. 32.

Principi di organizzazione

1. L'Università adegua il suo ordinamento al principio generale di separazione fra le funzioni di indirizzo politico e di gestione.

2. Le funzioni relative alla gestione amministrativo-contabile spettano al direttore o alla direttrice generale e ai e alle dirigenti, secondo quanto di rispettiva competenza, nonché alle unità organizzative, nel rispetto del Piano strategico di Ateneo.

3. L'organizzazione dell'Università risponde ai principi di imparzialità, trasparenza, efficienza, efficacia, sostenibilità economica e benessere lavorativo.

4. L'organizzazione dell'Università garantisce che i servizi siano erogati nel rispetto di *standard* di qualità prefissati. L'Università valorizza il merito, mediante l'adozione di un sistema di misurazione e valutazione della *performance* delle strutture e del personale cui sono correlati meccanismi premiali incentivanti.

Art. 33.

Indennità dei titolari di carica

1. Il consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del senato accademico, determina l'entità dell'indennità di carica del rettore o della rettrice, del prorettore vicario o della prorettrice vicaria, nonché gli emolumenti da corrispondere ai componenti del consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti. Il consiglio di amministrazione, con le medesime modalità, può deliberare la corresponsione di un'indennità di carica anche per il Nucleo di valutazione, i prorettori e le prorettrici, i delegati e le delegate del rettore o della rettrice e i direttori o le direttrici di dipartimento. Può, altresì, essere deliberata l'attribuzione di un gettone di presenza ai componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione.

TITOLO V
NORME COMUNI, TRANSITORIE E FINALI

Art. 34.

Norme comuni

1. Nel rispetto della normativa vigente, l'anno accademico ha inizio il 1° novembre e termina il 31 ottobre dell'anno successivo, ferma restando la possibilità del senato accademico di deliberare una diversa data di inizio e di termine delle attività didattiche.

2. La disciplina degli atti sub-regolamentari (linee guida, manuali, protocolli e altri atti assimilabili) è demandata al regolamento generale di Ateneo.

Art. 35.

Norme transitorie e finali

1. Il presente statuto è emanato con decreto del rettore o della rettrice ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. L'Università è tenuta ad adeguare la propria regolamentazione entro l'inizio dell'anno accademico immediatamente successivo all'entrata in vigore dello statuto. Il senato accademico e il consiglio di amministrazione, secondo le rispettive competenze, deliberano le eventuali norme transitorie che si rendano necessarie nel caso in cui una disposizione regolamentare di Ateneo in vigore, nelle more del suo emendamento, risulti inapplicabile per contrasto con lo statuto stesso.

2. Nel caso di sopravvenute modifiche legislative, fino alla data di entrata in vigore dei necessari adeguamenti del presente statuto restano applicabili le disposizioni vigenti, salvo diverse indicazioni normative.

25A05577



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Serpax»

Estratto determina IP n. 759 del 29 settembre 2025

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale SERENAL 15 MG COMPRIMIDOS 30 U.P. dal Portogallo con numero di autorizzazione 8135327, intestato alla società Viatris Healthcare, LDA. Avenida Dom João II, Edificio Atlantis, n. 44C - 7.3 E 7.4 1990-095 - Lisboa Portogallo e prodotto da Haupt Pharma Münster GmbH Schleibrüggenkamp, 15 - 48159 - Münster - Germania e da Meda Pharma GmbH & C. Kg Benzstrasse 1 - D-61352 - BAD Homburg - Germania, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: BB Farma S.r.l. con sede legale in Viale Europa, 160 21017 Samarate VA.

Confezione: SERPAX «15 mg compresse» 20 compresse in blister PVC/Al.

Codice A.I.C.: 052512011 (in base 10) 1L2K8C(in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: oxazepam 15 mg;

eccipienti: lattosio, amido di mais, amido di mais pregelatinizzato, magnesio stearato.

Modificare le condizioni di conservazione riportate al paragrafo 5 «Come conservare Serpax» del foglio illustrativo e sulle etichette come di seguito riportato:

da «Questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare di conservazione» a «Non conservare a temperature superiori a 25°C».

Officine di confezionamento secondario:

BB Farma S.r.l. Viale Europa 160, Samarate, 21017, Italia;

S.C.F. S.r.l. Via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago d'Adda - LO;

Pricetag AD Business Center Serdica, 2E Ivan Geshov blvd. 1000 Sofia (Bulgaria).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: SERPAX «15 mg compresse» 20 compresse in blister PVC/Al.

Codice A.I.C.: 052512011.

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: SERPAX «15 mg compresse» 20 compresse in blister PVC/Al.

Codice A.I.C.: 052512011.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina e in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10 pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2025, recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, in materia di sicurezza sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del

marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A05552

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Rybelsus»

Estratto determina IP n. 760 del 26 settembre 2025

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: al medicinale RYBELSUS 3 MG TABLET - 30 TABLETS autorizzato dall'*European Medicines Agency* - EMA e identificato con n. EU/1/20/1430/002, sono assegnati i seguenti dati identificativi nazionali.

Importatore: Difarmed Sociedad Limitada Unipersonal con sede legale in Sant Josep, 116 Nave 2, Sant Feliu De Llobregat 08980 Barcelona.

Confezione: RYBELSUS «3 mg compressa» uso orale - blister (ALU/ALU) - 30 compresse.

Codice A.I.C.: 052513013 (in base 10) 1L2L7P(in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: semaglutide 3 mg;

eccipienti: salcaprozato di sodio, povidone K90, cellulosa microcristallina, magnesio stearato.

Vedere anche il paragrafo 2, «Rybelsus contiene sodio».

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: RYBELSUS «3 mg compressa» uso orale - blister (ALU/ALU) - 30 compresse.

Codice A.I.C.: 052513013.

Classe di rimborsabilità: Cnn.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: RYBELSUS «3 mg compressa» uso orale - blister (ALU/ALU) - 30 compresse.

Codice A.I.C.: 052513013.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con gli stampati conformi ai testi approvati dall'EMA con l'indicazione nella parte di pertinenza nazionale dei dati di identificazione di cui alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In



caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

*Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni
di sospette reazioni avverse*

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. del medicinale importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A05553

**Autorizzazione all'importazione parallela
del medicinale per uso umano «Rybelsus»**

Estratto determina IP n. 761 del 26 settembre 2025

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: al medicinale RYBELSUS 7 MG TABLET - 30 TABLETS autorizzato dall'European Medicines Agency - EMA e identificato con n. EU/1/20/1430/005, sono assegnati i seguenti dati identificativi nazionali.

Importatore: Difarmed Sociedad Limitada Unipersonal con sede legale in Sant Josep, 116 Nave 2, Sant Feliu De Llobregat 08980 Barcelona.

Confezione: RYBELSUS «7 mg compressa» uso orale - blister (ALU/ALU) - 30 compresse.

Codice A.I.C.: 052513025 (in base 10) 1L2L81(in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: semaglutide 7 mg;

eccipienti: salcaprozato di sodio, povidone K90, cellulosa microcristallina, magnesio stearato.

Vedere anche il paragrafo 2, «Rybelsus contiene sodio».

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: RYBELSUS «7 mg compressa» uso orale - blister (ALU/ALU) - 30 compresse.

Codice A.I.C.: 052513025.

Classe di rimborsabilità: Cnn.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: RYBELSUS «7 mg compressa» uso orale - blister (ALU/ALU) - 30 compresse.

Codice A.I.C.: 052513025.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con gli stampati conformi ai testi approvati dall'EMA con l'indicazione nella parte di pertinenza nazionale dei dati di identificazione di cui alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

*Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni
di sospette reazioni avverse*

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. del medicinale importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A05554

**Autorizzazione all'importazione parallela
del medicinale per uso umano «Rybelsus»**

Estratto determina IP n. 762 del 26 settembre 2025

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: al medicinale RYBELSUS 14 mg tablet - 30 tablets autorizzato dall'European medicines agency - EMA e identificato con n. EU/1/20/1430/008, sono assegnati i seguenti dati identificativi nazionali.

Importatore: Difarmed Sociedad Limitada Unipersonal con sede legale in Sant Josep, 116 Nave 2 - Sant Feliu De Llobregat - 08980 Barcelona.

Confezione: RYBELSUS 14 mg - compressa - uso orale - blister (ALU/ALU) - 30 compresse.

Codice A.I.C.: 052513037 (in base 10) 1L2L8F (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Composizione:

ogni compressa contiene:

principio attivo: semaglutide 14 mg;

eccipienti: salcaprozato di sodio, povidone K90, cellulosa microcristallina, magnesio stearato. Vedere anche il paragrafo 2, «Rybelsus contiene sodio».

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: RYBELSUS 14 mg - compressa - uso orale - blister (ALU/ALU) - 30 compresse.

Codice A.I.C.: 052513037.

Classe di rimborsabilità: Cnn.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: RYBELSUS 14 mg - compressa - uso orale - blister (ALU/ALU) - 30 compresse.

Codice A.I.C.: 052513037.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con gli stampati conformi ai testi approvati dall'EMA con l'indicazione nella parte di pertinenza nazionale dei dati di identificazione di cui alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

*Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni
di sospette reazioni avverse*

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. del medicinale importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A05555

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Betmiga»

Estratto determina IP n. 763 del 26 settembre 2025

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: al medicinale BETMIGA 50 mg prolonged-release tablet - 30 tablets autorizzato dall'European medicines agency - EMA e identificato con n. EU/1/12/809/010, sono assegnati i seguenti dati identificativi nazionali.

Importatore: Farmed S.r.l. con sede legale in via Cavallerizza a Chiaia n. 8 - 80121 Napoli.

Confezione: BETMIGA 50 mg - compressa a rilascio prolungato - uso orale - blister (ALU/ALU) - 30 compresse.

Codice A.I.C.: 052501018 (in base 10) 1L26JU(in base 32).

Forma farmaceutica: compresse a rilascio prolungato;

Composizione:

ogni compressa contiene:

principio attivo: 50 mg di mirabegron;

eccipienti:

nucleo delle compresse: macrogol, idrossipropilcellulosa, butilidrossitoluene, magnesio stearato;

rivestimento: ipromellosa, macrogol, ossido di ferro giallo (E172).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: BETMIGA 50 mg - compressa a rilascio prolungato - uso orale - blister (ALU/ALU) - 30 compresse.

Codice A.I.C.: 052501018.

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: BETMIGA 50 mg - compressa a rilascio prolungato - uso orale - blister (ALU/ALU) - 30 compresse.

Codice A.I.C.: 052501018.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con gli stampati conformi ai testi approvati dall'EMA con l'indicazione nella parte di pertinenza nazionale dei dati di identificazione di cui alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. del medicinale importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A05556

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Termedec Febbre e Dolore».

Con la determina n. aRM - 187/2025 - 7175 del 9 ottobre 2025 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo

n. 219/2006, su rinuncia della Iodosan S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: TERMADEC FEBBRE E DOLORE;

confezione: 024931040;

descrizione: «500 mg compresse rivestite con film» 10 compresse;

confezione: 024931053;

descrizione: «500 mg compresse rivestite con film» 30 compresse;

confezione: 024931065;

descrizione: «500 mg compresse rivestite con film» 10 compresse Optizorb;

confezione: 024931077;

descrizione: «500 mg compresse rivestite con film» 12 compresse Optizorb in blister PVC/AL.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

25A05575

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pemetrexed Sun Pharma».

Con la determina n. aRM 186/2025 - 3230 del 9 ottobre 2025, è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Sun Pharmaceutical Industries (Europe) B.V., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: PEMETREXED SUN PHARMA.

Confezioni:

049728013 «6 mg/ml soluzione per infusione» 1 sacca monodose non-PVC da 100 ml con involucro in alluminio e deossigenante;

049728025 «6 mg/ml soluzione per infusione» 5 sacche monodose non-PVC da 100 ml con involucro in alluminio e deossigenante;

049728037 «6,5 mg/ml soluzione per infusione» 1 sacca monodose non-PVC da 100 ml con involucro in alluminio e deossigenante;

049728049 «6,5 mg/ml soluzione per infusione» 5 sacche monodose non-PVC da 100 ml con involucro in alluminio e deossigenante;

049728052 «7 mg/ml soluzione per infusione» 5 sacche monodose non-PVC da 100 ml con involucro in alluminio e deossigenante;

049728064 «7 mg/ml soluzione per infusione» 5 sacche monodose non-PVC da 100 ml con involucro in alluminio e deossigenante;

049728076 «7,5 mg/ml soluzione per infusione» 1 sacca monodose non-PVC da 100 ml con involucro in alluminio e deossigenante;

049728088 «7,5 mg/ml soluzione per infusione» 5 sacche monodose non-PVC da 100 ml con involucro in alluminio e deossigenante;

049728090 «8 mg/ml soluzione per infusione» 1 sacca monodose non-PVC da 100 ml con involucro in alluminio e deossigenante;

049728102 «8 mg/ml soluzione per infusione» 5 sacche monodose non-PVC da 100 ml con involucro in alluminio e deossigenante;

049728114 «8,5 mg/ml soluzione per infusione» 1 sacca monodose non-PVC da 100 ml con involucro in alluminio e deossigenante;

049728126 «8,5 mg/ml soluzione per infusione» 5 sacche monodose non-PVC da 100 ml con involucro in alluminio e deossigenante;

049728138 «9 mg/ml soluzione per infusione» 1 sacca monodose non-PVC da 100 ml con involucro in alluminio e deossigenante;

049728140 «9 mg/ml soluzione per infusione» 5 sacche monodose non-PVC da 100 ml con involucro in alluminio e deossigenante;

049728153 «6 mg/ml soluzione per infusione» 1 sacca monodose non-PVC da 100 ml con involucro in alluminio con indicatore di ossigeno e deossigenante;

049728165 «6 mg/ml soluzione per infusione» 5 sacche monodose non-PVC da 100 ml con involucro in alluminio con indicatore di ossigeno e deossigenante;



049728177 «6,5 mg/ml soluzione per infusione» 1 sacca monodose non-PVC da 100 ml con involucro in alluminio con indicatore di ossigeno e deossigenante;

049728189 «6,5 mg/ml soluzione per infusione» 5 sacche monodose non-PVC da 100 ml con involucro in alluminio con indicatore di ossigeno e deossigenante;

049728191 «7 mg/ml soluzione per infusione» 1 sacca monodose non-PVC da 100 ml con involucro in alluminio con indicatore di ossigeno e deossigenante;

049728203 «7 mg/ml soluzione per infusione» 5 sacche monodose non-PVC da 100 ml con involucro in alluminio con indicatore di ossigeno e deossigenante;

049728215 «7,5 mg/ml soluzione per infusione» 1 sacca monodose non-PVC da 100 ml con involucro in alluminio con indicatore di ossigeno e deossigenante;

049728227 «7,5 mg/ml soluzione per infusione» 5 sacche monodose non-PVC da 100 ml con involucro in alluminio con indicatore di ossigeno e deossigenante;

049728239 «8 mg/ml soluzione per infusione» 1 sacca monodose non-PVC da 100 ml con involucro in alluminio con indicatore di ossigeno e deossigenante;

049728241 «8 mg/ml soluzione per infusione» 5 sacche monodose non-PVC da 100 ml con involucro in alluminio con indicatore di ossigeno e deossigenante;

049728254 «8,5 mg/ml soluzione per infusione» 1 sacca monodose non-PVC da 100 ml con involucro in alluminio con indicatore di ossigeno e deossigenante;

049728266 «8,5 mg/ml soluzione per infusione» 5 sacche monodose non-PVC da 100 ml con involucro in alluminio con indicatore di ossigeno e deossigenante;

049728278 «9 mg/ml soluzione per infusione» 1 sacca monodose non-PVC da 100 ml con involucro in alluminio con indicatore di ossigeno e deossigenante;

049728280 «9 mg/ml soluzione per infusione» 5 sacche monodose non-PVC da 100 ml con involucro in alluminio con indicatore di ossigeno e deossigenante.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

25A05576

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di metilprednisolone, «Metilprednisolone Orion».

Estratto determina AAM/PPA n. 631/2025 del 10 ottobre 2025

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito della variazione approvata dallo Stato membro di riferimento (RMS):

tipo II C.1.4), aggiornamento del paragrafo 4.4 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e della corrispondente sezione del foglio illustrativo ai nuovi dati *post-marketing*;

relativamente al medicinale METILPREDNISOLONE ORION.

Confezioni:

A.I.C. n.

HDPE; 050894017 - «4 mg compresse» 10 compresse in vasetto

HDPE; 050894029 - «4 mg compresse» 20 compresse in vasetto

HDPE; 050894031 - «4 mg compresse» 30 compresse in vasetto

HDPE; 050894043 - «4 mg compresse» 50 compresse in vasetto

HDPE; 050894056 - «4 mg compresse» 100 compresse in vasetto

HDPE; 050894068 - «16 mg compresse» 10 compresse in vasetto

HDPE; 050894070 - «16 mg compresse» 20 compresse in vasetto

HDPE; 050894082 - «16 mg compresse» 30 compresse in vasetto

HDPE; 050894094 - «16 mg compresse» 50 compresse in vasetto

HDPE; 050894106 - «16 mg compresse» 100 compresse in vasetto

Codice di procedura europea: FI/H/1156/01-02/II/002.

Codice pratica: VC2/2025/8.

Titolare A.I.C.: Orion Corporation, con sede legale e domicilio fiscale in Orionintie, 1 Fin-02200 Espoo, Finlandia.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A05617

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di finasteride, «Finasteride Teva Italia».

Estratto determina AAM/PPA n. 632/2025 del 10 ottobre 2025

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito della seguente variazione approvata dallo Stato membro di riferimento (RMS), relativamente al medicinale FINASTERIDE TEVA ITALIA:

tipo II, C.I.2b) – aggiornamenti degli stampati a seguito della valutazione della stessa modifica per il prodotto di riferimento. Si modificano i paragrafi 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti sezioni del foglio illustrativo; modifiche minori e di adeguamento al QRD *template* nella versione corrente.



Confezioni A.I.C.:

038791012 - «5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

038791024 - «5 mg compresse rivestite con film» 15 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

038791036 - «5 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

038791048 - «5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

038791051 - «5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

038791063 - «5 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

038791075 - «5 mg compresse rivestite con film» 50x1 compresse in blister PVC/PVDC/AL (confezione ospedaliera);

038791087 - «5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

038791099 - «5 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

038791101 - «5 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

038791113 - «5 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

038791125 - «5 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

038791137 - «5 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

038791149 - «5 mg compresse rivestite con film» 120 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

038791152 - «5 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in contenitore HDPE;

038791164 - «5 mg compresse rivestite con film» 105 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Teva Italia S.r.l., codice fiscale 11654150157, con sede legale e domicilio fiscale in Piazzale Cadorna, 4 - 20123 Milano, Italia.

Procedura europea: FR/H/0347/001/II/038.

Codice pratica: VC2/2023/39.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatte in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gaz-*

zetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A05618

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di ropivacaina cloridrato, «Naropina».

Estratto determina AAM/PPA n. 633/2025 del 10 ottobre 2025

Trasferimento di titolarità: MC1/2025/574: è autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, fino ad ora intestato a nome della società Aspen Pharma Trading Limited, con sede legale e domicilio fiscale in 3016 Lake Drive, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irlanda:

medicinale: NAROPINA;

confezioni A.I.C. numeri:

032248015 - «2» 5 polyamp 2 mg/ml 10 ml;

032248027 - «2» 5 polyamp 2 mg/ml 10 ml blister;

032248041 - «2» 5 polyamp 2 mg/ml 20 ml;

032248054 - «2» 5 polyamp 2 mg/ml 20 ml blister;

032248078 - «2» 5 polybag 2 mg/ml 100 ml blister;

032248092 - «7,5» 5 poliamp 7,5 mg/ml 10 ml;

032248104 - «7,5» 5 polyamp 7,5 mg/ml 10 ml blister;

032248128 - «7,5» 5 polyamp 7,5 mg/ml 20 ml;

032248130 - «7,5» 5 polyamp 7,5 mg/ml 20 ml blister;

032248155 - «10» 5 polyamp 10 mg/ml 10 ml;

032248167 - «10» 5 polyamp 10 mg/ml 10 ml blister;

032248181 - «10» 5 polyamp 10 mg/ml 20 ml;

032248193 - «10» 5 polyamp 10 mg/ml 20 ml blister;

032248217 - «5 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale polyamp da 10 ml;

032248229 - «5 mg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale polyamp da 10 ml;

alla società SANDOZ S.p.a., codice fiscale 00795170158, con sede legale e domicilio fiscale in viale Luigi Sturzo, 43, 20154 Milano, Italia.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A05619



COMMISSIONE DI GARANZIA DEGLI STATUTI E PER LA TRASPARENZA E IL CONTROLLO DEI RENDICONTI DEI PARTITI POLITICI

Statuto di Europa Verde-Verdi.

STATUTO DI EUROPA VERDE-VERDI

TITOLO I

PRINCIPI

Art. 1.

Dichiarazione sui principi ispiratori

1. Europa Verde-Verdi riconosce la Costituzione italiana come fonte primaria delle proprie regole e i suoi principi come il riferimento fondamentale per le sue e i suoi aderenti. Fa propria la Carta dei Verdi del mondo adottata a Canberra nel 2001 e la Carta dei Verdi europei, adottata a Ginevra nel 2006. Persegue l'obiettivo della conversione ecologica della società e dell'economia, socialmente desiderabile, secondo l'ispirazione di Alexander Langer, per un'autentica sostenibilità ambientale e socioeconomica.

2. Assume a fondamento del proprio agire politico e istituzionale la responsabilità nei confronti delle generazioni future, a partire dalla lotta alla crisi climatica, considerata anche come questione geopolitica che aggrava tutti i problemi ambientali, sociali ed economici (migrazioni, disuguaglianze, perdita di biodiversità, pandemie). Promuove le energie rinnovabili, l'efficienza energetica, l'economia circolare e la mobilità sostenibile. Si impegna per l'accoglienza e la solidarietà attiva a migranti e richiedenti asilo per motivi politici, economici e ambientali.

3. Rifiuta l'ideologia della crescita illimitata in un pianeta che ha risorse limitate e non equamente distribuite e la logica consumistica e dissipativa. Combatte la privatizzazione dei beni comuni e la finanziarizzazione dell'economia, senza regole, né Governo. Contrasta la corsa indiscriminata al profitto, lo sfruttamento sempre più intenso ed esteso della natura e del lavoro, la mercificazione della vita umana e l'appropriazione da parte dei giganti del capitalismo digitale dei miliardi di nostri dati circolanti nel web. Adotta il principio di precauzione e opera per prevenire le catastrofi e le pandemie.

4. Lotta per la giustizia ambientale e sociale, la riduzione delle disuguaglianze, la solidarietà e l'equa redistribuzione delle ricchezze e delle risorse all'interno della società, tra i popoli, i territori, i sessi e le generazioni. Promuove la sovranità alimentare, il diritto al cibo e alla sua sicurezza, sostiene le economie locali basate sulle conoscenze e sulle competenze, sui valori di cooperazione, mutualità e solidarietà, con particolare attenzione alle culture, alle ragioni dei popoli indigeni. È al fianco dei popoli e delle comunità oppresse nelle loro lotte per la libertà e la democrazia.

5. Riconosce come valori essenziali la cura della vita in tutte le sue forme e la produzione di beni e servizi gratuiti, garantiti a livello planetario prevalentemente dalle donne, e l'interconnessione tra la salute del pianeta e la salute umana. Ribadisce la necessità di servizi sanitari e sociali pubblici e universalmente accessibili, a tutela in particolare della popolazione sempre più anziana e fragile, di politiche di inclusione, sostegno e promozione della vita indipendente per persone con disabilità.

6. Riconosce il valore del femminismo e dei movimenti delle donne per l'affermazione della libertà, l'avanzamento della civiltà e la fine del patriarcato. Ritiene presupposto fondante dell'azione politica la piena partecipazione delle donne, in ragione della loro differente esperienza di vita, visione della realtà e sensibilità.

7. Riconosce le differenze come elemento di ricchezza delle nostre società: tutela e promuove le minoranze linguistiche, le culture regionali e la libertà religiosa. Lotta contro il razzismo e ogni forma di discriminazione e violenza. Tutela e promuove i diritti delle persone LGBTIQ.

8. Mette al centro la salvaguardia dell'ambiente, della bellezza del paesaggio, del patrimonio storico, artistico e culturale, degli ecosistemi e della biodiversità. Considera decisivi e da incrementare i valori della cultura, della conoscenza e della ricerca, indispensabili per costruire una società più sicura e più solidale.

Promuove una relazione rispettosa e non violenta con la natura e una alimentazione sana e la riduzione del consumo alimentare umano degli altri animali. Si impegna per il benessere degli animali, per una legislazione nazionale, europea e internazionale più avanzata a tutela degli animali riconosciuti come essere senzienti e liberati dagli allevamenti intensivi. Lavora per eliminare l'utilizzo degli OGM, pesticidi e altre sostanze chimiche.

9. Si ispira alla cultura della pace e della nonviolenza. Si impegna per il disarmo, per il servizio civile, per l'istituzione di corpi civili di pace, per nuove relazioni internazionali fondate sulla solidarietà e sulla cooperazione.

10. Persegue la costruzione degli Stati Uniti d'Europa, federale, sociale, ecologica e democratica, il rafforzamento e la democratizzazione dell'ONU e delle altre organizzazioni internazionali.

Art. 2.

Denominazione, simbolo e sede

1. La Federazione denominata Europa Verde-Verdi ha come simbolo «Un cerchio di colore verde che racchiude nella metà superiore il simbolo dei Verdi europei rappresentato da un girasole stilizzato di forma ellittica avente 12 petali di colore giallo di grandezze diverse. Nella metà inferiore poste dall'alto verso il basso le scritte «EUROPA» «VERDE» di colore bianco poste nell'ordine una sopra l'altra. La scritta «EUROPA» contiene al posto della «O» il simbolo storico dei Verdi italiani rappresentato dal sole che ride in giallo. Lungo il bordo laterale sinistro del cerchio, posta ad arco, la scritta di colore bianco «European Green Party». Lungo il bordo laterale destro del cerchio, posta ad arco, la scritta di colore bianco «VERDI» la cui rappresentazione grafica è allegata al presente statuto.

2. Il simbolo può essere modificato o utilizzato solo in parte quale contrassegno elettorale.

3. Europa Verde-Verdi ha la sede legale in Roma, in via Augusto Valenziani n. 5. La sede legale potrà essere trasferita con delibera della Direzione nazionale in deroga alla procedura di modifica statutaria di cui all'art. 26 del presente statuto.

Art. 3.

Partito Verde Europeo e Global Greens

1. Europa Verde-Verdi è membro del Partito Verde Europeo-*European Green Party* (EGP) - di cui è co-fondatore. I suoi rappresentanti al Parlamento europeo aderiscono al Gruppo dei Verdi.

2. Europa Verde-Verdi è affiliata ai *Global Greens*.

Art. 4.

Adesione a Europa Verde-Verdi

1. L'adesione a Europa Verde-Verdi è individuale e libera.

2. Essa viene manifestata da donne e uomini, di qualunque cittadinanza e credo religioso; è documentata attraverso una tessera unica nazionale legata alla carta di adesione.

3. L'iscrizione ad Europa Verde-Verdi e l'adesione ai suoi principi, allo statuto, ai regolamenti nazionali e al codice etico è il presupposto fondamentale per partecipare a qualsiasi attività, interna o esterna, o per rappresentarla in qualunque consesso.

4. La persona iscritta ha diritto di partecipare all'attività di Europa Verde-Verdi manifestando liberamente la propria opinione e la propria critica sugli argomenti in discussione ad ogni livello. Ha diritto di cono-



scere le deliberazioni formali assunte dagli organi. Ha altresì il diritto di voto, nelle sedi e secondo le modalità previste dallo statuto e dai regolamenti per determinare la linea politica e per le elezioni degli organi. Il dovere della persona iscritta è il rispetto dello statuto, dei regolamenti e del codice etico di Europa Verde-Verdi.

5. Europa Verde-Verdi riconosce nelle e nei «Giovani Europeisti Verdi» la propria organizzazione giovanile, indicata con la sigla «GEV», con un proprio regolamento comunicato al Consiglio Federale nazionale, con propri organismi dirigenti e può prevedere un contributo annuale alle sue attività. Le persone iscritte a Europa Verde-Verdi, entro il limite di età previsto dal regolamento dei GEV, ne fanno parte salvo diversa indicazione.

6. Il Consiglio Federale nazionale stabilisce modalità e criteri per il procedimento di iscrizione e la verifica delle adesioni.

7. La quota associativa è intrasmissibile e non dà luogo ad alcuna rivalutazione.

8. Europa Verde-Verdi riconosce a chiunque entri in relazione con essa il diritto al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali che lo riguardano in conformità ai principi del codice della *privacy*, come previsto e disciplinato dal regolamento europeo sulla *privacy* n. 679/2016 e successive modifiche, alle norme ad esso collegate nonché ai provvedimenti dell'autorità garante.

Art. 5.

Patti federativi

1. È previsto lo strumento dei patti federativi per la collaborazione stabile con altri soggetti ecologisti, della società civile e movimenti, nazionali o locali, che condividano i principi e i valori di Europa Verde-Verdi, nella elaborazione programmatica comune, nelle attività e nelle scelte per l'eventuale presentazione di liste comuni alle varie elezioni.

2. I patti federativi possono essere stipulati sia a livello nazionale che a livello locale e devono contenere tutti gli elementi che definiscono gli accordi e le modalità di collaborazione stabile con l'altro soggetto.

3. I patti federativi sono stipulati a livello nazionale se coinvolgono soggetti con cui si stipulano accordi avente carattere nazionale di elaborazione programmatica e/o di presentazione di liste comuni alle elezioni europee o politiche. In tal caso sono approvati dal Consiglio Federale nazionale.

4. I patti federativi sono stipulati a livello locale se coinvolgono soggetti con cui si stipulano accordi avente carattere strettamente territoriale di elaborazione programmatica e/o di presentazione di liste comuni alle elezioni amministrative o regionali. In tal caso sono approvati dal Consiglio Federale del livello territoriale corrispondente o, in mancanza, dall'assemblea.

5. Il contenuto degli accordi non può essere in contrasto con i principi, lo statuto, il codice etico e i regolamenti di Europa Verde-Verdi.

TITOLO II

ARTICOLAZIONE DELLE STRUTTURE

Art. 6.

Organi nazionali di Europa Verde-Verdi

Sono organi nazionali di Europa Verde-Verdi

- l'Assemblea;
- i due Portavoce;
- il/la Presidente garante;
- la Direzione nazionale;
- il Consiglio Federale nazionale;
- il/la Tesoriere/a.

Art. 7.

Assemblea nazionale

1. L'Assemblea nazionale è di norma convocata, almeno ogni tre anni, per delegati/e: in tal caso i/de delegati/e sono eletti/e da assemblee provinciali per iscritti/e. Il numero dei/delle delegati/e che spettano a ciascuna provincia è definito sulla base degli/delle iscritti/e e del consenso elettorale ottenuto. Qualora il numero delle persone iscritte sia pari o inferiore a 1000, l'Assemblea nazionale è convocata per iscritti/e.

2. L'Assemblea nazionale elegge il e la Portavoce, il/la Presidente garante, la Direzione nazionale e la metà dei/delle consiglieri/e federali nazionali.

3. La mozione politica collegata ai due Portavoce eletti è vincolante per gli organi di Europa Verde-Verdi.

4. Quando l'Assemblea nazionale è convocata per delegati/e è composta da un massimo di 1000 delegati/e eletti/e dalle assemblee provinciali.

5. L'Assemblea nazionale è convocata in via ordinaria e straordinaria dalla Direzione nazionale; in via solo straordinaria dai 2/3 del Consiglio Federale nazionale o da almeno i 2/3 delle federazioni regionali riconosciute.

6. L'Assemblea nazionale si costituisce validamente con la presenza di almeno 1/3 degli/delle aventi diritto al voto.

7. Le sue deliberazioni sono adottate a maggioranza delle persone votanti.

Art. 8.

I due Portavoce

1. I due Portavoce hanno competenza generale di iniziativa, rappresentano le decisioni della Direzione nazionale e del Consiglio Federale nazionale in materia di politica interna ed esterna; il/la portavoce più anziano/a di età conferisce, ai fini elettorali, le autorizzazioni necessarie alla nomina dei presentatori del contrassegno, ovvero alla nomina diretta del presentatore secondo la normativa vigente.

2. I due Portavoce possono nominare responsabili dei settori di iniziativa, di gruppi di lavoro.

3. Il Portavoce e la Portavoce sono eletti dall'Assemblea nazionale.

4. Le candidature a portavoce devono essere sottoscritte da almeno 1/20 del numero totale delle persone iscritte o da almeno venti consiglieri/e federali nazionali. La Direzione nazionale deve rendere pubblico il numero esatto delle persone iscritte almeno trenta giorni prima del termine fissato per la presentazione delle candidature. È possibile sottoscrivere soltanto una coppia di candidature di genere diverso.

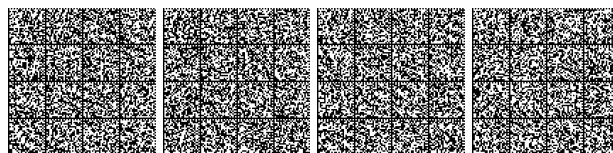
5. Qualora non siano avanzate candidature ai sensi del precedente comma il Consiglio Federale nazionale, a maggioranza dei presenti, individuerà almeno due coppie di candidati/e alla carica di portavoce.

6. Le persone candidate devono presentare gli elementi essenziali della proposta di programma che intendono realizzare. È proclamata eletta la coppia di candidati che ottiene il 50% più 1 dei voti validi espressi. Qualora nessuno ottenga questo *quorum*, le due coppie di candidati più votate andranno in ballottaggio in una seconda votazione. Risulterà eletto chi in questa votazione otterrà il maggior numero di voti. In caso di parità si provvederà ad una nuova votazione.

7. Ai due Portavoce può essere tolta la fiducia dai 2/3 del Consiglio Federale nazionale. In tal caso, come in quello di dimissioni, le loro funzioni sono provvisoriamente assunte dalla Direzione nazionale che avvia il procedimento di convocazione dell'Assemblea nazionale per la rielezione di tutti gli organi nazionali.

Tale procedimento dovrà concludersi nel termine massimo di centoventi giorni dal giorno in cui i due Portavoce hanno cessato dalla carica.

8. Nel caso di dimissioni, di impedimento, di sfiducia (la sfiducia viene deliberata con le stesse modalità previste dal primo periodo del comma 7) o di decesso di uno dei due Portavoce, l'altro Portavoce resta in carica fino alla scadenza naturale. Il Consiglio Federale nazionale elegge in sua sostituzione, a maggioranza, un nuovo Portavoce dello stesso genere, il cui mandato scadrà insieme a quello del Portavoce rimasto in carica.



9. I Portavoce non possono ricoprire questo incarico per più di due mandati consecutivi.

Art. 9.

Il/La Presidente garante

1. Il/La Presidente garante rappresenta l'unità di Europa Verde-Verdi, garantisce il rapporto tra gli organi di Europa Verde-Verdi, vigila sul rispetto dei principi ispiratori definiti nell'art. 1 dello statuto, svolge funzioni di rappresentanza con le istituzioni.

2. Il/La Presidente garante può intervenire, nella propria funzione di garante nel rapporto tra gli organi nazionali, assumendo l'onere della convocazione degli stessi nelle situazioni di stallo o inerzia.

3. Il/La Presidente garante è eletto/a dall'Assemblea nazionale a maggioranza assoluta dei voti espressi. Nel caso nessun/a candidato/a abbia conseguito tale maggioranza, si procede immediatamente a una seconda votazione di ballottaggio tra le due persone candidate più votate.

4. In caso di impedimento o di cessazione dalla carica, subentra nelle sue funzioni il/la Portavoce più anziano/a. Entro sessanta giorni il Consiglio Federale nazionale elegge in sua sostituzione, a maggioranza, un/a nuovo/a Presidente garante.

Art. 10.

Direzione nazionale

1. La Direzione nazionale è l'organo di attuazione della linea politica ed è responsabile dell'organizzazione politica e amministrativa di Europa Verde-Verdi. La Direzione nazionale è altresì l'organo responsabile della gestione economico-finanziaria e patrimoniale e della fissazione dei relativi criteri la cui attuazione spetta al/alla Tesoriere/a.

2. La Direzione nazionale è composta dai due Portavoce, dal/dalla Presidente garante, dai due presidenti del Consiglio Federale nazionale, dai due Portavoce dei GEV e da quattordici componenti eletti/e dall'Assemblea nazionale.

3. È convocata e presieduta dai due Portavoce. Ne fanno parte senza diritto di voto i/le presidenti dei gruppi di Europa Verde-Verdi al Parlamento italiano, un/una rappresentante di Europa Verde-Verdi al Parlamento europeo, ed un/una rappresentante di Europa Verde-Verdi al Governo.

4. Elegge tra i suoi componenti il/la Tesoriere/a su proposta dei due Portavoce.

5. La Direzione nazionale può dar vita a propri organi interni per sviluppare e organizzare la propria attività.

6. È titolare del simbolo identificativo di Europa Verde-Verdi ed ha il potere di autorizzare l'utilizzo del simbolo secondo i criteri fissati dal Consiglio Federale nazionale.

7. In tutte le decisioni ove non si raggiunga una maggioranza prevale il voto dei due Portavoce.

Art. 11.

Consiglio Federale nazionale

1. Il Consiglio Federale nazionale definisce la linea politica di Europa Verde-Verdi, stabilisce le regole democratiche di base e ha le altre competenze previste dallo statuto. Propone le modifiche statutarie.

2. È composto da un massimo di 100 persone, elette per metà dall'Assemblea nazionale e per metà su base regionale dalle federazioni regionali riconosciute, queste ultime in proporzione alle persone iscritte e ai voti ottenuti. Il Consiglio Federale nazionale entra in carica, con tutti i poteri, al momento dell'elezione all'assemblea nazionale, adeguando di volta in volta i calcoli delle maggioranze, qualificate o meno, al momento delle elezioni dei/delle componenti spettanti alle federazioni regionali. Ne fa parte di diritto la Direzione nazionale.

3. Al Consiglio Federale nazionale sono invitati permanenti, senza diritto di voto, i/le parlamentari, i/le consiglieri/e regionali e i/le portavoce regionali.

4. Il Consiglio Federale nazionale si riunisce almeno tre volte all'anno. È presieduto da un e da una Presidente eletti al proprio interno nella prima riunione, convocata dai due Portavoce. Le successive riunioni sono convocate dai due presidenti, d'intesa con i due Portavoce.

5. Prende atto, in caso di dimissioni o di cessazione, per qualsiasi motivo, di uno/a dei propri membri dalla carica, del subentro del primo dei non eletti della lista votata.

6. Il Consiglio Federale nazionale nomina, su proposta della Direzione nazionale, un organo di garanzia denominato Giuri a cui poter ricorrere per l'osservanza delle norme statutarie, secondo le modalità previste dall'art. 25.

7. Approva il bilancio consuntivo che viene predisposto annualmente dal/dalla Tesoriere/a.

8. Stabilisce le regole per il riconoscimento delle strutture territoriali e le modalità di elezione degli organi a tutti i livelli, nonché le attribuzioni e ogni altra regola e procedura che riguardano gli organi delle federazioni regionali, delle federazioni provinciali o di area metropolitana e delle realtà locali costituite in associazioni comunali o intercomunali, nonché dei circoli locali (territoriali o tematici).

9. Fissa la quota annuale di adesione di Europa Verde-Verdi e stabilisce le modalità e i criteri per il procedimento di iscrizione e la verifica delle adesioni.

10. Fissa la quota delle risorse economiche da attribuire alle articolazioni territoriali.

11. Stabilisce i criteri delle candidature nelle proprie liste, nelle coalizioni e nelle liste di coalizione di cui Europa Verde-Verdi fa parte.

12. Fissa le modalità per la costituzione, il funzionamento e la consultazione dei *forum* nazionali tematici.

13. Fissa i criteri per l'utilizzo del simbolo.

14. Approva il codice etico.

Art. 12.

Tesoriere/a

1. Il/La Tesoriere/a è eletto/a dalla Direzione nazionale tra i suoi componenti su proposta dei due Portavoce. Il/La Tesoriere/a ha la rappresentanza legale del partito ed i poteri di firma per tutti gli atti inerenti alle proprie funzioni di cui può delegare l'esercizio.

2. Il/La Tesoriere/a svolge e coordina le attività necessarie per la corretta gestione amministrativa, patrimoniale e contabile di Europa Verde-Verdi che in tutte le sue articolazioni, è tenuta a prevedere per ogni spesa i relativi mezzi di finanziamento. Il/La Tesoriere/a è preposto/a allo svolgimento di tutte le attività di rilevanza economica, patrimoniale e finanziaria, utilizza e gestisce le entrate e predispone annualmente il bilancio consuntivo che è approvato dal Consiglio Federale nazionale.

3. Il/La Tesoriere/a assicura la regolarità contabile e l'attinenza delle decisioni di spesa degli organi con le effettive disponibilità e le voci di bilancio. Il/La Tesoriere/a ove ritenga la spesa non coperta o comunque incompatibile con le previsioni del bilancio può bloccare ogni decisione di spesa che non risponda a detti requisiti e chiedere il riesame della spesa stessa.

4. Il/La Tesoriere/a può compiere tutte le operazioni bancarie, compresa la nomina di procuratori, effettuare pagamenti ed incassare crediti, può rinunciare a diritti e sottoscrivere transazioni. Il/La Tesoriere/a può affidare procure e deleghe, è abilitato/a a riscuotere i rimborsi elettorali, i contributi dello Stato o comunque dovuti per legge a Europa Verde-Verdi. Al/La Tesoriere/a vengono affidati dalla Direzione nazionale anche i poteri straordinari di amministrazione. Il/La Tesoriere/a può inoltre accendere mutui, contrarre fidejussioni, effettuare richieste di affidamento, chiedere, perfezionare ed utilizzare fidi bancari e stipulare contratti di qualsiasi natura, previa delibera dettagliata della Direzione nazionale degli impegni economici che saranno assunti a nome di Europa Verde-Verdi.

5. Delle obbligazioni assunte dal/dalla Tesoriere/a in adempimento di deliberazioni degli organi statutari risponde Europa Verde-Verdi.



Art. 13.

Organizzazione territoriale e forum

1. Europa Verde-Verdi si articola in: federazioni regionali e federazioni provinciali o di area metropolitana.

2. Le persone iscritte possono organizzarsi in associazioni comunali, associazioni intercomunali, circoli locali (territoriali o tematici).

3. Le federazioni regionali e federazioni provinciali o di area metropolitana vengono riconosciute dalla Direzione nazionale, secondo le regole decise dal Consiglio Federale nazionale sulla base di un numero minimo di iscritti/e in rapporto alla popolazione.

4. Il Consiglio Federale nazionale fissa i criteri per la costituzione, il riconoscimento e le garanzie democratiche di funzionamento delle Associazioni comunali e intercomunali.

5. Le associazioni comunali e intercomunali hanno la rappresentanza politica di Europa Verde-Verdi al corrispondente livello territoriale. Nel caso in cui a livello comunale o intercomunale siano presenti più circoli locali (territoriali o tematici), la rappresentanza politica di Europa Verde-Verdi al corrispondente livello territoriale è attribuita alle associazioni comunali o intercomunali.

6. I circoli locali (territoriali o tematici), per essere riconosciuti nell'ambito di Europa Verde-Verdi, devono costituirsi secondo le regole decise dal Consiglio Federale nazionale.

7. Le persone iscritte possono costituire *forum* tematici, finalizzati all'elaborazione e alla proposta programmatica e aperti alla partecipazione degli esterni. Il Consiglio Federale nazionale riconosce i *forum* tematici nazionali indicandone le modalità per la costituzione, il funzionamento, l'eventuale finanziamento, la consultazione e la verifica delle attività, sulla base di criteri che assicurino un'ampia e qualificata rappresentatività sociale e culturale.

8. Le articolazioni territoriali riconosciute utilizzano il simbolo in conformità al presente statuto, ai regolamenti, al codice etico e alle determinazioni del Consiglio Federale nazionale.

Art. 14.

Federazioni regionali

1. Le federazioni regionali sono costituite da tutte le persone iscritte residenti, ovvero stabilmente dimoranti per motivi di studio o di lavoro documentabili solo su richiesta scritta anticipata, nel territorio della regione. Per tutte le norme statutarie, le Federazioni del Trentino e del Sudtirolo corrispondono alla realtà della dimensione regionale.

2. La Federazione regionale è responsabile delle scelte politiche a livello regionale. È riconosciuta dalla Direzione nazionale in relazione al numero delle persone iscritte e al numero di federazioni provinciali o di area metropolitana riconosciute aderenti. Qualora uno dei predetti requisiti venisse meno e/o non sussistesse, la Direzione nazionale interviene per favorire il ripristino delle condizioni di riconoscibilità.

3. La Federazione regionale è impegnata a favorire la costituzione delle federazioni provinciali o di area metropolitana, non ancora costituite, e a favorire l'insediamento di Europa Verde-Verdi nella realtà della regione.

4. La Federazione regionale riconosce le associazioni comunali e intercomunali esistenti sul proprio territorio sulla base dei criteri fissati dal Consiglio Federale nazionale e può promuovere strutture organizzative di macroarea.

Art. 15.

Federazioni provinciali o di area metropolitana

1. Le federazioni provinciali o di area metropolitana sono costituite da tutte le persone iscritte residenti, ovvero stabilmente dimoranti per motivi di studio o di lavoro documentabili solo su richiesta scritta anticipata, nel territorio della provincia. Le federazioni provinciali o di area metropolitana sono responsabili delle scelte politiche a livello provinciale e concorrono alla formazione di quelle regionali.

2. La federazione provinciale o di area metropolitana è riconosciuta dalla Direzione nazionale sulla base di un numero di persone iscritte in rapporto alla popolazione.

Art. 16.

Organi delle Federazioni regionali, provinciali o di area metropolitana

1. Sono organi delle Federazioni regionali, provinciali o di area metropolitana:

l'Assemblea;

il e la Portavoce;

l'Esecutivo;

il Consiglio Federale (obbligatorio per le federazioni regionali e facoltativo per le federazioni provinciali o di area metropolitana);

il/la Tesoriere/a.

2. Le assemblee provinciali o di area metropolitana e comunali sono sempre convocate per iscritti/e. Quelle regionali possono essere convocate per delegati/e su modifiche regolamentari, su decisioni politico-programmatiche e, nel caso superino i 500 iscritti/e, per l'elezione degli organi. I/le delegati/e sono eletti/e da assemblee provinciali per iscritti/e e il loro numero è definito sulla base degli iscritti/e e del consenso elettorale ottenuto.

3. Le attribuzioni, le modalità di elezione e ogni altra regola o procedura che riguardano i suddetti organi sono stabilite dal Consiglio Federale nazionale. Il Consiglio Federale nazionale è tenuto ad adottare i relativi regolamenti rispettando il principio di sussidiarietà.

Art. 17.

Disposizioni comuni

1. Tutti gli organi, nazionali e territoriali, hanno una durata di tre anni.

2. Ogni organo dirigente deve essere convocato nel caso in cui almeno un quinto dei/delle componenti con diritto di voto ne faccia richiesta.

3. Nessuna lista di candidati/e può essere composta per più del 50% da persone dello stesso genere.

4. Nella elezione di organi rappresentativi, che richiedano preferenze plurime, il voto è espresso in modo paritario per genere. Il Consiglio Federale nazionale decide le modalità di attuazione di questo principio. Nella elezione degli organi collegiali, ove prevista la preferenza, il voto è espresso con la doppia preferenza di genere.

5. Le assemblee e gli organi assumono le decisioni a maggioranza dei votanti, salvo che per le deliberazioni per le quali è prevista una maggioranza diversa.

6. Per l'elezione degli organi e dei/delle delegati/e, ove si proceda a votazioni tra proposte concorrenti, si adotta il criterio proporzionale al fine di assicurare la rappresentanza delle minoranze.

7. Le assemblee per iscritti/e devono essere convocate nel caso in cui almeno un terzo ne faccia richiesta.

8. Le assemblee e le riunioni degli organi dirigenti possono essere svolte anche da remoto, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione delle persone, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto. Il Consiglio Federale nazionale ne stabilisce le modalità di svolgimento e i meccanismi di garanzia per le votazioni.

9. Il/la capogruppo nelle istituzioni (consigli comunali, provinciali/area metropolitana, regionali, Parlamento nazionale ed europeo) e un/una rappresentante dei componenti dei governi locali e nazionale fanno parte, senza diritto di voto, degli esecutivi del livello territoriale corrispondente e della Direzione nazionale per il livello nazionale.

Gli/le eletti/e nelle istituzioni (consigli comunali, provinciali, regionali, Parlamento nazionale ed europeo) ed i/le componenti dei governi locali e nazionale fanno parte senza diritto di voto dei consigli federali, del livello territoriale corrispondente.



10. Al fine di favorire maggiore efficacia e il rinnovamento nelle cariche istituzionali, il Consiglio Federale nazionale stabilisce, coerentemente con i principi statutari, i criteri generali per l'individuazione delle proposte di candidatura alle elezioni amministrative, regionali, politiche e del Parlamento europeo anche in riferimento agli impegni che i candidati dovranno sottoscrivere. I criteri generali devono tenere conto dei seguenti principi:

- a) pari opportunità alle iscritte e agli iscritti;
- b) il pluralismo politico e la rappresentanza delle minoranze;
- c) la competenza e il merito;
- d) la rappresentatività politica, sociale e territoriale;

Tutte le persone iscritte hanno diritto di promuovere presso gli organismi competenti la propria candidatura.

Le candidature per l'elezione dei membri al Parlamento europeo spettanti all'Italia e al Parlamento nazionale vengono definite dalla Direzione nazionale, sentito il Consiglio Federale nazionale.

Le candidature per l'elezione dei presidenti e dei consigli delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano vengono definite dagli esecutivi regionali, sentiti i relativi consigli federali.

Le candidature per l'elezione del sindaco e dei consigli comunali vengono definite dall'esecutivo comunale.

Gli organismi competenti possono promuovere forme di consultazione aperte agli iscritti e ai simpatizzanti.

11. Le decisioni di Europa Verde-Verdi si ispirano al principio di sussidiarietà.

12. Europa Verde-Verdi riconosce a tutti i livelli le minoranze, ne garantisce l'attività e l'espressione delle idee e il diritto di avanzare proposte.

Art. 18.

Commissariamenti

1. La Direzione nazionale può intervenire nei confronti delle federazioni regionali e provinciali, sentiti i relativi co-portavoce, adottando tutte le iniziative necessarie, compresa la sospensione o la revoca del riconoscimento e/o l'eventuale nomina di uno o più commissari, allorché sussista una giusta causa o un giustificato motivo, per gravi e/o ripetute violazioni delle norme dello statuto, del codice etico o dei regolamenti, ovvero nei casi di impossibilità di esercitare le funzioni da parte dell'organo dirigente.

2. Analoga funzione, nei confronti delle associazioni comunali/intercomunali, è attribuita all'esecutivo regionale della federazione territorialmente competente.

3. Entro un anno dall'adozione del provvedimento dovranno essere ripristinati gli organi statutari, in caso di sospensione, oppure dovrà essere convocato il procedimento ordinario di rinnovo dell'organo, in caso di revoca.

4. La Direzione nazionale può intervenire, altresì, nei confronti delle associazioni comunali/intercomunali allorché, verificandosi le condizioni di cui al comma 1, vi fosse l'omissione o l'inerzia della federazione regionale competente.

5. Avverso i provvedimenti di sospensione o di revoca del riconoscimento si può ricorrere al Giuri nazionale, con le modalità previste dall'art. 25, che si esprimerà entro novanta giorni. In assenza di pronuncia, entro il termine stabilito, il provvedimento si intende revocato.

Art. 19.

Codice etico

1. Europa Verde-Verdi adotta un codice etico che ha lo scopo di garantire che le persone che la rappresentano, in ogni ordine e grado di rappresentanza abbiano una condotta ispirata a principi di correttezza e di legalità, di onestà e di buona fede, e al rispetto innanzitutto della Costituzione italiana e delle leggi ordinarie e speciali.

TITOLO III

GESTIONE FINANZIARIA

Art. 20.

Finanziamento. Quote. Ripartizione.

1. Il finanziamento di Europa Verde-Verdi è costituito dalle quote di iscrizione, dalle erogazioni liberali degli eletti, dalle erogazioni liberali provenienti dalle campagne di autofinanziamento e dalle risorse previste dalle disposizioni di legge.

2. Il Consiglio Federale nazionale stabilisce i criteri di contribuzione degli eletti alla struttura nazionale e alle articolazioni territoriali.

3. Il Consiglio Federale nazionale, sulla base di un'apposita deliberazione, proposta di concerto tra la Direzione nazionale e il/la Tesoriere/a, dispone l'entità e le modalità di redistribuzione delle quote di iscrizione, delle risorse previste dalle disposizioni di legge, delle erogazioni liberali e dei finanziamenti a qualsiasi titolo erogati a Europa Verde-Verdi, tenendo conto, secondo le diverse esigenze, dei seguenti principi:

- a) la proporzionalità con il numero delle persone iscritte;
- b) la proporzionalità con il numero di dichiarazioni dei redditi, con indicazione a favore di Europa Verde-Verdi, effettuate nel relativo territorio;
- c) la solidarietà e il consenso elettorale.

La Direzione nazionale stabilisce l'entità e le forme di finanziamento destinate alle strutture territoriali non riconosciute.

4. Ogni organizzazione territoriale individua i criteri di coinvolgimento degli aderenti nell'autofinanziamento.

5. È prevista la figura del/la sostenitore/trice, che pur non aderendo a Europa Verde-Verdi intenda cooperare alle sue iniziative contribuendo economicamente in modo volontario.

I rapporti con i/le sostenitori/trici sono tenuti sia a livello nazionale, per l'invio di materiale di informazione, sia a livello locale, per il coinvolgimento nelle iniziative.

Tali rapporti devono avvenire con trasparenza e pubblicità sia dell'operato che dell'iniziativa sostenuta.

Art. 21.

Bilancio. Patrimonio. Utili di gestione

1. Annualmente il/la Tesoriere/a nazionale provvede alla redazione del bilancio consuntivo di esercizio di Europa Verde-Verdi in conformità della normativa speciale in materia di partiti politici, composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, corredato da una relazione sulla gestione.

2. Il bilancio consuntivo è approvato dal Consiglio Federale nazionale entro il termine previsto dalla legge.

3. Il bilancio consuntivo di esercizio viene pubblicato sul sito di Europa Verde-Verdi, entro venti giorni dalla sua approvazione da parte del Consiglio Federale nazionale, unitamente alla relazione della società di revisione e al verbale di approvazione del Consiglio Federale nazionale, come previsto dalla normativa vigente.

4. Le articolazioni e organizzazioni territoriali previste dallo statuto nazionale hanno ciascuna la propria autonomia amministrativa e finanziaria e sono responsabili degli atti da esse posti in essere.

5. Tutte le articolazioni e organizzazioni territoriali sono tenute alla predisposizione di un bilancio da far approvare nei rispettivi consigli federali o, se non presenti, esecutivi locali.

6. Il bilancio della struttura regionale è redatto secondo modelli predisposti dal nazionale, deve essere approvato dall'Assemblea regionale/Consiglio federale regionale entro il 31 marzo di ogni anno, ed inviato entro sette giorni al/la Tesoriere/a nazionale al fine di allegarlo alla documentazione del bilancio nazionale così come prescritto dalla normativa speciale in materia di partiti politici. Nel caso in cui l'Assemblea regionale/Consiglio Federale regionale non abbia provveduto



entro i termini stabiliti all'approvazione e all'invio del bilancio ai sensi del periodo precedente, la Direzione nazionale, su richiesta del/della Tesoriere/a nazionale, può intervenire ai sensi dell'art. 18 dello statuto affinché la norma sia rispettata.

7. In conformità alle normative vigenti per le attività degli enti non commerciali viene espressamente stabilito che Europa Verde-Verdi ed ogni altra articolazione territoriale eventualmente costituita, non possono distribuire agli iscritti, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, risorse o capitale, per tutta la durata della associazione, salvo diverse disposizioni di legge.

8. In caso di scioglimento di Europa Verde-Verdi, l'eventuale patrimonio e/o avanzo sarà devoluto ad altri enti o associazioni con finalità analoghe.

Art. 22.

Trasparenza e controllo del bilancio

1. Allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza della gestione contabile e finanziaria, Europa Verde-Verdi si avvale di una società di revisione iscritta nell'albo speciale ai sensi delle normative vigenti, avente carattere di terzietà rispetto al partito.

2. Ad essa è affidato il compito di controllo stabilito dalle leggi in materia di bilancio dei partiti.

3. La società di revisione certifica la regolare tenuta della contabilità sociale ed esprime un giudizio sul rendiconto di esercizio allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza nella gestione contabile e finanziaria, in applicazione dell'art. 9, commi 1 e 2, della legge 6 luglio 2012, n. 96 e successive modifiche.

4. Le deliberazioni di cui all'art. 20 in materia finanziaria vengono rese pubbliche sul sito web di Europa Verde-Verdi, unitamente a una relazione semestrale del Tesoriere nazionale sulla gestione economico finanziaria, per garantire la trasparenza agli iscritti.

TITOLO IV

DISCIPLINA DELLE PERSONE ISCRITTE E NORME DI GARANZIA

Art. 23.

Doveri delle persone iscritte e norme di garanzia

1. La persona iscritta che, in violazione degli obblighi assunti con l'adesione, venga meno alle norme dello statuto, del codice etico e dei regolamenti, può essere sottoposta, nel rispetto del principio del contraddittorio, a procedimento disciplinare.

Ogni persona iscritta può presentare ricorso al Giuri nazionale avverso le sanzioni ricevute.

2. Le sanzioni applicabili, a seconda della gravità del caso sono nell'ordine: a) richiamo; b) sospensione dall'esercizio dei diritti riconosciuti alla persona iscritta; c) rimozione dagli incarichi interni a Europa Verde-Verdi ed invito a dimettersi dalle cariche ricoperte su designazione di Europa Verde-Verdi; d) espulsione.

3. Le cause di espulsione possono essere unicamente le seguenti:

a) propaganda e/o candidatura in liste concorrenti a Europa Verde-Verdi ovvero alla coalizione alla quale Europa Verde-Verdi ha aderito;

b) condanna con sentenza definitiva per gravi reati contro la persona, per reati contro l'ambiente e la pubblica amministrazione, per reati di associazione di stampo mafioso, concussione e corruzione e per reati aggravati da finalità di discriminazione;

c) grave inosservanza dei principi ispiratori e/o del codice etico;

d) reiterata inosservanza dello statuto o dei regolamenti o del codice etico per cui la persona iscritta abbia già subito una delle sanzioni disciplinari sopra indicate.

Art. 24.

Procedimento disciplinare

1. Ciascuna persona iscritta può presentare ricorso all'esecutivo regionale del territorio in cui è avvenuto il fatto contestato ovvero in cui è iscritta la persona contro la quale viene chiesta l'apertura di un procedimento disciplinare, in ordine al mancato rispetto del presente Statuto, del Codice etico e dei regolamenti approvati dal Consiglio Federale nazionale.

2. L'esecutivo regionale, pervenuta la richiesta di apertura di un procedimento disciplinare e valutata l'ammissibilità deve, tramite il portavoce o un membro all'uopo designato, entro trenta giorni trasmettere copia alla persona interessata, mediante mezzo anche elettronico a data certa, assegnando un termine di quindici giorni per la produzione di scritti difensivi e di mezzi di prova. Entro lo stesso termine di trenta giorni, copia della richiesta di apertura del procedimento disciplinare, va trasmessa alla Direzione nazionale.

3. A pena di inammissibilità i ricorsi sono sottoscritti dal ricorrente e redatti in forma scritta, indicando puntualmente le disposizioni che si intendono violate e devono pervenire, anche tramite mail o altra modalità equipollente, ad uno dei Portavoce regionali, allegando il documento di identità del ricorrente.

4. La persona interessata dall'azione disciplinare ha il diritto, in tutte le fasi del procedimento, di essere ascoltata, nel rispetto del principio del contraddittorio, e di presentare memorie e documenti.

5. Il procedimento disciplinare si estingue ove nessuna sanzione venga adottata entro novanta giorni dalla data della contestazione dell'addebito.

6. Contro la decisione di adozione di una misura disciplinare è ammesso appello, entro quindici giorni dalla ricezione del provvedimento, al Giuri nazionale, secondo le modalità previste dall'art. 25, che si pronuncia in via definitiva.

7. Sono competenti ad applicare le sanzioni disciplinari previste dall'art. 23 gli esecutivi regionali, del territorio dove è iscritta la persona contro la quale viene chiesta l'apertura di un provvedimento disciplinare, che adottano i relativi provvedimenti a maggioranza assoluta dei componenti; nel solo caso previsto dall'art. 23, comma 3, lettera c) perché il provvedimento sia applicabile è necessaria la maggioranza dei due terzi dei presenti. Le sanzioni disciplinari che possono essere adottate sono esclusivamente quelle previste dall'art. 23 dello statuto.

8. Qualora la persona iscritta sia componente dell'esecutivo regionale, consigliere o assessore regionale, parlamentare o membro del Governo nazionale o europeo, è competente ad applicare le sanzioni la Direzione nazionale.

9. Nessuna persona iscritta può essere sottoposta a più di un procedimento disciplinare per lo stesso fatto, né può essere irrorata più di una sanzione, per la medesima contestazione.

10. Nei casi di particolare gravità, tra cui il candidarsi in liste concorrenti o per gravi violazioni ai valori racchiusi nell'art. 1, gli organi competenti ad applicare le sanzioni disciplinari possono inibire in via cautelare, per la durata del procedimento disciplinare, la partecipazione dell'iscritto agli organi di Europa Verde-Verdi di cui sia eventualmente componente.

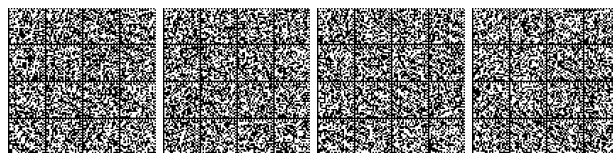
11. Per ogni altro aspetto non espressamente previsto nel presente articolo si rimanda ai regolamenti nazionali approvati dal Consiglio Federale nazionale.

Art. 25.

Giuri

1. La tutela dei diritti inerenti allo status di persona iscritta a Europa Verde-Verdi e tutte le controversie ad oggetto l'applicazione o la violazione delle norme statutarie o regolamentari, del codice etico, sono devolute al Giuri nazionale che, attenendosi a dette norme, decide secondo le seguenti disposizioni, e secondo il regolamento adottato dal Consiglio Federale nazionale a maggioranza dei votanti.

2. Possono ricorrere al Giuri nazionale tutti gli iscritti la cui adesione risulti validamente in atto al momento della presentazione del ricorso, e che abbiano un interesse apprezzabile. Il ricorso promosso



da persona non validamente iscritta, ovvero da persona che, ancorché iscritta negli anni precedenti, non abbia rinnovato l'adesione, è dichiarato inammissibile.

3. I ricorsi devono essere presentati al Giuri nazionale nel termine perentorio di quindici giorni dalla data di assunzione della decisione che viene impugnata. Oltre detto termine il Giuri ritiene il ricorso ammissibile ove il ricorrente provi l'esistenza di un legittimo impedimento e chiede di essere rimesso in termini. In ogni caso non sono ammissibili ricorsi trascorsi quaranta giorni.

4. Il ricorso deve essere sottoscritto personalmente da parte dell'iscritto e deve contenere l'indicazione della decisione che si contesta e le motivazioni per cui viene ritenuta invalida, nonché le norme dello statuto o dei regolamenti che si reputano violate.

5. Nel ricorso devono essere indicati i controinteressati. Sono da ritenersi controinteressati i rappresentanti politici degli organi le cui decisioni sono contestate, nonché ogni iscritto che potrebbe subire diretto nocumento dalla pronuncia del Giuri.

6. Copia del ricorso deve essere trasmessa, entro quindici giorni dalla sua ricezione, ai soggetti controinteressati indicati nel medesimo ricorso e ai soggetti che lo stesso Giuri ritenga abbiano interesse a partecipare al giudizio.

7. Tutte le parti hanno il diritto, in ogni fase del procedimento, di essere ascoltate o di presentare memorie e documenti per chiarire e difendere il proprio comportamento. Ove il Giuri ritenga indispensabile per assumere la decisione l'acquisizione di documenti o il compimento di attività istruttorie, decide di conseguenza senza essere vincolato dal rispetto di norme procedurali salvo quella generale del principio del contraddittorio. L'attività istruttoria può essere delegata dal Presidente ad uno o più componenti del Giuri.

8. Il Giuri si pronuncia entro novanta giorni dalla ricezione del ricorso e le sue decisioni sono definitive e vincolanti per tutte le persone iscritte e per ogni organo di Europa Verde-Verdi. La loro attuazione è di esclusiva competenza della Direzione nazionale che può delegare un proprio componente a compiere ogni attività utile allo scopo.

9. Il Giuri è composto da 5 giuristi, scelti tra avvocati con almeno cinque anni di anzianità, magistrati, docenti universitari.

10. È eletto su proposta della Direzione nazionale contenente l'indicazione del/la suo/a Presidente, dal Consiglio Federale nazionale a maggioranza dei 2/3 delle persone votanti. Nel caso in cui non si raggiungano i 2/3 per tre votazioni consecutive, si procede all'elezione del Giuri a maggioranza delle persone votanti.

11. Il Giuri rimane in carica tre anni e comunque esercita le proprie funzioni sino alle elezioni dei nuovi membri.

12. In caso di dimissioni o impedimento di un membro, sino alla sua sostituzione da effettuarsi al primo Consiglio Federale nazionale utile, secondo le norme di cui al terzo comma, le decisioni del Giuri vengono adottate dai restanti membri ed il voto del/la Presidente, in caso di parità dei voti, determina la maggioranza. Nel caso in cui si verificano le dimissioni della maggioranza dei membri si dovrà provvedere a nuova elezione.

13. Non possono essere eletti/e persone che hanno ricoperto nell'ultimo anno incarichi interni a Europa Verde-Verdi o cariche, anche elettive, su designazione di Europa Verde-Verdi.

14. Per ogni altro aspetto non espressamente previsto nel presente articolo si rimanda all'apposito regolamento approvato dal Consiglio Federale nazionale.

Art. 26.

Modifiche statutarie

1. Le modifiche allo statuto, alla denominazione e al simbolo possono essere proposte dal Consiglio Federale nazionale, da 3 Federazioni regionali o da 1/20 degli iscritti/e. Sono approvate, secondo le modalità fissate dal Consiglio Federale nazionale, o per *referendum* tra tutte le persone iscritte o dall'Assemblea nazionale.

2. L'assemblea nazionale deve approvare le modifiche statutarie a maggioranza dei due terzi delle persone votanti.

3. La Direzione nazionale è autorizzata ad apportare i necessari adeguamenti che dovessero essere richiesti o derivanti da disposizioni di legge.

Norma transitoria

1. L'Assemblea nazionale di Europa Verde-Verdi del 30 novembre e 1° dicembre 2024 procede, solo in questa occasione e in deroga alle norme del presente statuto, art. 12, comma 1, alla elezione diretta di un/una Tesoriere/a che sarà indicato nella lista dei membri della Direzione nazionale e in deroga all'art. 11, comma 4, all'elezione dei due presidenti di genere diverso del Consiglio Federale nazionale.»

SIMBOLO DI EUROPA VERDE-VERDI

«Un cerchio di colore verde che racchiude nella metà superiore il simbolo dei Verdi europei rappresentato da un girasole stilizzato di forma ellittica avente 12 petali di colore giallo di grandezze diverse. Nella metà inferiore poste dall'alto verso il basso le scritte "EUROPA" "VERDE" di colore bianco poste nell'ordine una sopra l'altra. La scritta "EUROPA" contiene al posto della "O" il simbolo storico dei Verdi italiani rappresentato dal sole che ride in giallo. Lungo il bordo laterale sinistro del cerchio, posta ad arco, la scritta di colore bianco "European Green Party". Lungo il bordo laterale destro del cerchio, posta ad arco, la scritta di colore bianco "VERDI".»



25A05405

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Rilascio di *exequatur*

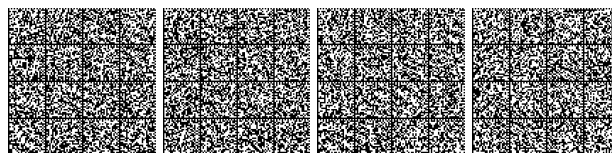
In data 7 ottobre 2025 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* al sig. Sebastiano Gattorno, Console onorario degli Stati Uniti Messicani in Genova.

25A05615

Rilascio di *exequatur*

In data 7 ottobre 2025 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* al sig. Hakmana Vitharanga Dulmith Waruna, Console generale della Repubblica Democratica Socialista di Sri Lanka in Milano.

25A05616



MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Investimenti sostenibili 4.0. Incremento delle risorse destinate alla concessione delle agevolazioni

Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 4 settembre 2025 è stata disposta l'assegnazione di risorse aggiuntive, a valere sul Programma nazionale «Ricerca, innovazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027» e altre fonti di finanziamento, all'intervento agevolativo di cui al decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 22 novembre 2024 (c.d. «Investimenti sostenibili 4.0»). Le risorse sono utilizzate per lo scorrimento della graduatoria di ammissione alla fase istruttoria approvata con decreto direttoriale 10 giugno 2025, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 23 giugno 2025, n. 143.

Ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 27 ottobre 2023, n. 160, il decreto è pubblicato dalla data del 9 ottobre 2025 nel sito del Ministero delle imprese e del made in Italy www.mimit.gov.it

25A05612

Accordi per l'innovazione. Ridefinizione delle procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni.

Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 4 settembre 2025 sono state ridefinite le procedure per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto 31 dicembre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 37 del 14 febbraio 2022, al fine di sostenere la valorizzazione economica dell'innovazione attraverso la sperimentazione e l'adozione di soluzioni altamente innovative e tecnologicamente avanzate e di orientare, al contempo, l'intervento

pubblico realizzato attraverso gli accordi per l'innovazione verso iniziative in grado di determinare un maggiore impatto sulla competitività tecnologica di specifici ambiti settoriali.

I termini e le modalità per la presentazione dei progetti, da realizzare nel territorio nazionale e riguardanti una delle aree di intervento riportate in allegato al decreto, saranno definiti con successivi provvedimenti del direttore generale per gli incentivi alle imprese.

Ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 27 ottobre 2023, n. 160, il decreto è pubblicato dalla data del 9 ottobre 2025 nel sito del Ministero delle imprese e del made in Italy www.mimit.gov.it

25A05613

Assegnazione di risorse finanziarie all'intervento agevolativo «Contratti di sviluppo»

Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 4 settembre 2025 è stata disposta l'assegnazione di ulteriori risorse finanziarie all'intervento agevolativo «Contratti di sviluppo», di cui all'art. 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e disciplinato con decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014. Tali risorse finanziarie sono costituite dalle risorse libere da impegni individuate a seguito della chiusura dei Programmi operativi interregionali «Attrattori culturali, naturali e turismo» 2007-2013 FESR («POIn Attrattori») e «Energie rinnovabili e risparmio energetico» 2007-2013 FESR («POI Energia»).

Le risorse assegnate sono destinate al sostegno dei progetti da realizzare nei territori delle regioni del Mezzogiorno.

Ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 27 ottobre 2023, n. 160, il decreto è pubblicato dalla data del 9 ottobre 2025 nel sito del Ministero delle imprese e del made in Italy www.mimit.gov.it

25A05614MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2025-GU1-244) Roma, 2025 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



MODALITÀ PER LA VENDITA

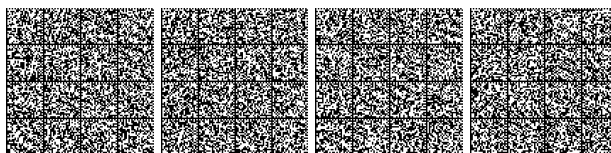
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

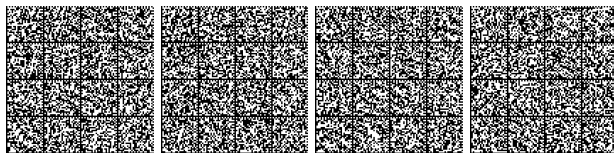
L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale € 86,72
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale € 55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

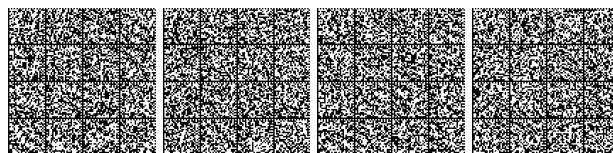
Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C





* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 2 5 1 0 2 0 *

€ 1,00

